

PROGETTO:

**DEFINIZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN
“MODELLO ORGANIZZATIVO” CHE ATTUI
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
MEDIAZIONE IN FORMA ASSOCIATA**

Il presente lavoro è stato concluso in data 20 dicembre 2012

INDICE

_ Fasi di attuazione del Progetto	pag. 2
_ Premessa	pag. 3
_ Obiettivi del Progetto	pag. 9
_ Ipotesi di servizi in forma associata	pag. 12
• Soggetti	pag. 13
• Descrizione del Servizio	pag. 14
• Schema: Fotografia del “Servizio Unificato di Mediazione”	pag. 17
• Azioni	pag. 18
_ Allegati	pag. 24
1. 1° Report Isdaci del 30 ottobre 2012	pag. 25
2. Schema riepilogativo delle differenze tra i Regolamenti degli organismi camerali lombardi e il Regolamento Standard Unioncamere	pag. 56
3. Schema riepilogativo della documentazione pubblicata sui siti internet degli organismi camerali lombardi	pag. 60
4. Schema riepilogativo delle differenze tra i Tariffari degli organismi camerali lombardi	pag. 61
5. Elenco dei Competitors degli organismi camerali lombardi suddivisi per provincia	pag. 62
6. Sentenza Corte Costituzionale 24 ottobre - 6 dicembre 2012, N. 272 (Estratto)	pag. 66

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

REPORT del 30 ottobre 2012

I^ FASE DI ATTUAZIONE

Esito dell'indagine condotta sul territorio lombardo:

- analisi quantitativa e qualitativa delle mediazioni;
- verifica degli accordi stipulati dalle camere di commercio;
- analisi del territorio

REPORT del 20 dicembre 2012

II^ FASE DI ATTUAZIONE

Conclusione del progetto:

- analisi dei questionari somministrati ai mediatori delle Camere di commercio lombarde;
- definizione di una proposta organizzativa per le Camere di commercio lombarde;
- definizione di azioni volte a migliorare l'offerta dei servizi di mediazione camerali e ad ottimizzare le risorse utilizzate.

PREMESSA

Come è stato evidenziato nel primo Report del 30 ottobre 2012 ([Vd. Allegato I](#)), dall'esame delle informazioni e dei dati raccolti nel corso dell'indagine condotta da ISDACI, è emerso che il Sistema camerale lombardo ha svolto un ruolo importante per lo sviluppo della mediazione nell'ambito regionale.

A ben vedere, già molto tempo prima dell'entrata in vigore del noto D.lgs. 28/2010 gli organismi camerali svolgevano un'importante attività divulgativa e informativa in tema di ADR e avevano organizzato servizi di conciliazione. Dal 2010, tale attività è stata decisamente potenziata, per cui attualmente gli organismi (e i mediatori) sono in grado di rendere un servizio superiore alla media.

Tutte le Camere di commercio delle province lombarde hanno infatti costituito un organismo di mediazione, ad eccezione di quella di Sondrio che, con Convenzione del 20 luglio 2011, si è associata per i servizi di mediazione a quella di Como, quale sede secondaria dell'organismo costituito da quest'ultima. In questo modo, la rete camerale lombarda è oggi in grado di fornire servizi di mediazione su tutto il territorio regionale.


Ciononostante, solo una parte di tale attività è stata svolta in collaborazione tra alcuni organismi camerali lombardi.

I risultati (in termini di numero di procedimenti gestiti) sono stati probabilmente inferiori alle aspettative, come si evince dal [grafico 1](#), anche se è necessario sottolineare che l'analisi si riferisce al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2012.

Dall'indagine è emerso inoltre che non sempre vi è una diretta proporzionalità tra il numero di abitanti ed il numero di domande presentate. Su tale circostanza hanno certamente influito alcuni fattori esterni (reazione di alcune categorie professionali, costituzione degli organismi forensi, attesa delle sentenza della corte costituzionale etc).

Probabilmente per le medesime ragioni, anche i tassi di partecipazione e di successo delle mediazioni (in cui tutte le parti hanno aderito) si sono attestati poco al di sotto della media nazionale.

Grafico I. Procedure definite (mancata comparizione; accordo; mancato accordo) nel 1° semestre del 2012



Con riferimento ai **regolamenti camerali**, sono state riscontrate alcune differenze che, seppur marginali, potrebbero essere eliminate al fine di armonizzare il sistema ([Vd. Allegato 2](#)).

Le medesime considerazioni sono state svolte in merito ai documenti disponibili sui siti internet degli organismi camerali. ([Vd. Allegato 3](#)).


Quanto agli organismi stessi, si è riscontrato un numero di addetti spesso più che sufficiente ad assicurare un servizio di mediazione adeguato.

Sono state altresì rilevate **modalità operative** diverse in relazione alla gestione dei procedimenti. Si tratta di diversità che potrebbero essere ridotte o eliminate al fine di uniformare tali modalità ed agevolare così la familiarizzazione con la mediazione dei potenziali utilizzatori del servizio.

I funzionari camerali coinvolti nell'indagine hanno indicato come particolarmente dispendiose in termini di tempo le seguenti attività: ricezione delle domande di mediazione, inserimento dei dati nel gestionale ConciliaCamera, comunicazioni alle parti e fatturazione.

Con riferimento ai **mediatori**, si è verificato che il numero varia molto da organismo a organismo (come evidenziato nel [grafico 2](#)).

Grafico 2. Numero di mediatori iscritti negli elenchi degli organismi camerali lombardi




In proposito, al fine di poter disporre di dati affidabili e rappresentativi della realtà camerale lombarda, si è ritenuto opportuno somministrare un questionario ad un campione significativo di mediatori, individuato in funzione del numero di mediatori iscritti presso ciascun organismo, tenendo conto delle diverse professionalità interessate (in prevalenza avvocati e commercialisti).

Dall'esame dei questionari sono emersi alcuni dati interessanti.

- In primo luogo, la quasi totalità dei mediatori si è avvicinata alla mediazione per un interesse specifico nei confronti dei metodi ADR o perché ha intravisto nello strumento e nel ruolo di mediatore un'opportunità professionale.

La prima indicazione è certamente meritevole di lode ed è indicativa della motivazione che spinge i mediatori camerali a svolgere tale funzione. La seconda, per quanto sia del tutto legittima, potrebbe indurre a svolgere delle considerazioni ulteriori. Occorre, infatti, tener conto del fatto che (come risulta dal grafico 3 qui sotto riportato) alcuni organismi camerali e, di conseguenza, i relativi mediatori hanno fino ad oggi gestito un numero piuttosto limitato di procedimenti.

Grafico 3. Rapporto tra procedure di mediazione con la presenza di entrambe le parti e numero di mediatori nel I° semestre del 2012



Tale circostanza potrebbe aver prodotto una certa insoddisfazione dei mediatori e, quindi, un calo della motivazione, elemento quest'ultimo che influisce sull'atteggiamento del mediatore, che è determinante al fine del buon esito della procedura.

Potrebbe quindi ipotizzarsi, da un lato, uno sforzo degli organismi camerali finalizzato ad attuare iniziative che contribuiscano a fornire motivazioni ulteriori e, dall'altro, un contenimento del numero dei mediatori presenti nei relativi elenchi, limitandoli a quelli realmente motivati e preparati.

- Circa la metà dei mediatori presenti negli elenchi è iscritta anche presso altri organismi. I pochi che hanno fornito indicazioni in merito, hanno sottolineato la maggior professionalità e attenzione dei funzionari camerali nella gestione del procedimento rispetto agli operatori di altri organismi. Ciò costituisce una ulteriore conferma della serietà del Sistema camerale.

- La maggior parte dei mediatori risulta aver dato la propria disponibilità per tutte o quasi le materie indicate all'art. 5, comma I del D.lgs. 28/2010, ovvero quelle per le quali era previsto - prima della sentenza della Consulta - il tentativo obbligatorio di conciliazione. Tale circostanza potrebbe indurre a ritenere che, da un lato, non venga riposta particolare attenzione alla specializzazione per materia e, dall'altro, che i mediatori abbiano preferito includere tra i settori di

competenza la maggior parte o tutti quelli che erano interessati dall'obbligatorietà, al fine di poter ottenere un maggior numero di incarichi.

- Il numero di procedimenti gestiti varia, naturalmente, in funzione dell'organismo (ed, in particolare, del numero di mediazioni gestite dal relativo organismo) presso cui i mediatori operano. Presso alcuni organismi vi sono mediatori che hanno gestito anche 100 mediazioni (trattasi, nello specifico, della Camera Arbitrale di Milano), presso altri solo alcuni hanno maturato un'esperienza rilevante. Molto spesso, il numero di mediazioni gestite dal singolo mediatore è inferiore a 20. Tale circostanza influisce poi inevitabilmente sull'esigenza di acquisire maggior pratica, manifestata da molti mediatori.

Quasi tutti i mediatori dichiarano di consigliare ai propri clienti l'inserimento di clausole di mediazione nei contratti.

- La maggior parte dichiara di non aver riscontrato, nello svolgimento dell'attività di mediatore, particolari problematiche o difficoltà. Solo alcuni hanno ritenuto degne di nota determinate questioni: gestione del conflitto; gestione dei legali; redazione del verbale e dell'accordo.

È possibile che effettivamente solo pochi si siano trovati a dover gestire situazioni complesse, ma non si può escludere che i mediatori abbiano avuto remore a manifestare eventuali insicurezze. In ogni caso, poi, le questioni evidenziate meriterebbero approfondimenti nell'ambito di specifici corsi e di incontri tra mediatori al fine di individuare delle indicazioni comportamentali condivise.

- A conferma di ciò sta il fatto che sostanzialmente tutti hanno ritenuto l'utilità di incontri periodici tra i mediatori finalizzati alla discussione di questioni specifiche, con il coordinamento di un formatore. Trattasi di una modalità formativa che consente ai mediatori di condividere le proprie esperienze, discutendo delle problematiche riscontrate nella gestione delle procedure di mediazione con l'ausilio di un formatore esperto, che può apportare un valore aggiunto. La presenza di un

soggetto esterno può consentire infatti ai mediatori di una o più Camere di commercio di fruire di esperienze diverse e, spesso, più ampie.

- Con riferimento alla formazione ed, in particolare, all'oggetto dei corsi di aggiornamento biennali di minimo 18 ore - obbligatori per mantenere l'iscrizione negli elenchi mediatori degli organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia (ex art. 18, c. 2, lett. g del D.m. 180/2010) -, i mediatori camerali hanno espresso le loro preferenze per i temi seguenti, in ordine di importanza: approfondimento delle tecniche di mediazione in alcune delle materie specifiche; approfondimento di tecniche di mediazione, di comunicazione, di negoziazione e di gestione del conflitto; simulazioni ed esercitazioni pratiche; approfondimento del diritto sostanziale e della giurisprudenza relativi ad alcune delle materie specifiche. Nell'organizzazione futura di tali corsi occorrerà quindi tener conto di tali indicazioni.

Solo alcuni mediatori hanno ritenuto l'utilità di corsi di approfondimento su temi specifici, in aggiunta ai percorsi di aggiornamento di 18 ore biennali.

- Da ultimo, i mediatori camerali hanno indicato quali propri punti di forza, soprattutto: la capacità di ascolto, di instaurare un rapporto empatico con le parti e di essere imparziali.

Quali proprie debolezze, sono state indicate, prevalentemente: difficoltà nella gestione dell'emotività delle parti, nell'individuare le domande più adatte a superare momenti difficili e a rimanere imparziali e la limitata esperienza pratica.

Anche tali ultime indicazioni dovrebbero indurre a concentrare in futuro l'azione formativa sulle tematiche sopra indicate, al fine di compensare le lacune evidenziate dai mediatori e migliorare sempre più la qualità del servizio reso.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Sulla base delle considerazioni sopra svolte e di quanto già ampiamente rilevato nel Primo Report, si ritiene auspicabile un intervento del Sistema camerale lombardo al fine di raggiungere gli scopi del presente Progetto, ovvero:

- **adempiere all’obbligo previsto dall’art. 2, comma 3, L. 580/1993, così come modificata dal D.lgs. 23/2010.** Come è noto, infatti, con tale modifica legislativa è stato previsto che *“Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), [...] obbligatoriamente in forma associata”*;
- **ottimizzare le risorse degli organismi camerali**, individuando ogni possibile azione tesa a sfruttarne al massimo l’utilizzo e a produrre così dei vantaggi in termini di minor spesa. Nel corso dell’indagine, infatti, è emerso che in alcuni casi le potenzialità delle risorse impiegate non vengono utilizzate appieno e sussiste un rischio di dispersione di energie che potrebbe essere contenuto;
- **perseguire il processo di armonizzazione** delle modalità operative dei servizi di mediazione camerali lombardi e delle attività dei mediatori (con riferimento esclusivamente alle questioni procedurali e/o formali che si possono presentare nel corso delle mediazioni), **per fornire un servizio il più possibile uniforme e di qualità elevata**;
- **migliorare ancor più la qualità del servizio** reso dagli organismi camerali lombardi per consolidare il ruolo trainante assunto da tempo e così distinguersi dagli altri organismi iscritti nell’apposito registro.

LE FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA

→ Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alla lett. g (costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti)



... **obbligatoriamente** in forma associata

L. 580/1993, art. 2, c. 3, modificata dal D.lgs. 23/2010

È opportuno sottolineare che le iniziative di seguito indicate sono di estrema importanza, a prescindere dai prossimi sviluppi del contesto nel quale opera la mediazione.

Come è noto, infatti, il 6 dicembre 2012 è stata depositata la sentenza 272 con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.lgs. 28/2010 nella parte (art. 5, comma 1 e previsioni ad esso collegate) in cui prevede l'obbligatorietà del tentativo di mediazione, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. (eccesso di delega), in quella in cui stabilisce le conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo (art. 8, comma 5) e in quella in cui prevede le conseguenze della mancata accettazione della proposta sulle spese processuali (art.13).

Qualora l'obbligatorietà dovesse essere reintrodotta, la realizzazione delle iniziative consentirà di rispondere adeguatamente alla forte domanda di mediazione che inevitabilmente ne seguirà.

Qualora, invece, dovesse sopravvivere solo la mediazione su base volontaria, consentirà di far comprendere appieno ai potenziali utilizzatori le caratteristiche ed i vantaggi dello strumento.

A ciò si aggiunga che le proposte formulate mirano al raggiungimento di una gestione efficiente ed efficace delle risorse, sia umane che economiche, a prescindere dall'evoluzione della normativa.

COSA SUCCEDDE DOPO LA SENTENZA



La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo per eccesso di delega l'art. 5, c.1 del d. lgs. 28/2010



la mediazione non è più un passaggio obbligatorio prima di ricorrere al Giudice per le controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari



gli organismi di mediazione possono continuare a gestire **mediazioni facoltative**

Sent. 272/2012 Corte Costituzionale (vd. [Allegato 6](#))

IPOTESI DI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

In considerazione delle informazioni e dei dati raccolti e delle riflessioni svolte, ed al fine di attuare le ipotesi - che verranno di seguito indicate - di gestione in forma associata o condivisa di servizi e di iniziative volti a migliorare la qualità dei servizi resi e, nel contempo, ad ottimizzare le risorse impiegate dagli organismi camerali, si propone un'iniziativa che assume carattere generale: la creazione di un **“Servizio di Mediazione Camerale Lombardo”** o **“Servizio Unificato di Mediazione”**.

SOGGETTI

Il Servizio Unificato prevede il coinvolgimento di più soggetti: i 12¹ organismi di mediazione locali, l'organismo delegato (o gli organismi delegati) e una Commissione.

- **Organismi camerali di mediazione delle province lombarde**

È di fondamentale importanza che il Sistema camerale lombardo mantenga una presenza capillare e costante sul territorio al fine di rendere realmente efficace l'intervento.

Tutti gli organismi lombardi di mediazione, pertanto, continueranno ad operare.

- **Organismo delegato (o organismi delegati)**

Si tratta del soggetto (o soggetti), scelto tra i 12 organismi camerali lombardi, al quale verranno delegate alcune delle funzioni oggi in capo a ciascuno organismo di mediazione locale.

Quanto al numero e alla tipologia dell'organismo delegato (o organismi delegati), si possono ipotizzare diverse soluzioni:

1. un unico organismo camerale lombardo, con la collaborazione di uno o più soggetti esterni per specifiche azioni;
2. più organismi camerali lombardi, con la collaborazione di uno o più soggetti esterni per specifiche azioni.

In questo ultimo caso si ritiene consigliabile un massimo di due/tre organismi, per evitare di rendere troppo complessa l'attuazione del Servizio.

- **Commissione**

Si tratta di un organo appositamente istituito che può essere composto dai responsabili degli organismi camerali lombardi (oppure dai soggetti delegati dai Segretari Generali dei singoli organismi), coordinato dall'Unione lombarda delle Camere di commercio, coadiuvato tecnicamente da uno o più consulenti esterni, in funzione di esigenze specifiche.

¹ Per brevità, nel testo viene fatto riferimento ai 12 organismi di mediazione, anche se, come specificato nel 1° Report, il Servizio di mediazione della Camera di commercio di Sondrio è sede distaccata dell'organismo di mediazione di Como.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Unificato rappresenta il risultato della collaborazione strutturata dei 12 organismi lombardi di mediazione ([Cfr. Schema 1](#)).

Ciascuno organismo mantiene la propria presenza sul territorio e prosegue l'attività svolgendo solo alcune delle funzioni inerenti il servizio. In particolare, i 12 organismi rimangono:

- punto di raccolta per le domande cartacee di mediazione,
- sede di svolgimento degli incontri di mediazione,
- luogo presso il quale avviene la formalizzazione del verbale.

All'organismo delegato (o organismi delegati) vengono attribuite anche tutte le funzioni residue:

- raccolta delle domande on-line di mediazione,
- registrazione sul gestionale ConciliaCamera delle domande pervenute ai 12 singoli organismi,
- contatto con le parti invitate all'incontro di mediazione,
- comunicazioni coi mediatori,
- fissazione dell'incontro di mediazione (e degli eventuali rinvii),
- consulenza agli utenti,
- consulenza ai funzionari,
- fatturazione delle spese di avvio e di mediazione,
- formazione dei funzionari,
- formazione dei mediatori,
- promozione e comunicazione.

In un'ottica di snellimento delle procedure e di ottimizzazione dei tempi e delle risorse, si suggerisce di affidare all'organismo delegato (o organismi delegati) anche il compito di nominare il mediatore, individuandolo nell'ambito dell'elenco dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda e

in stretta collaborazione col suo Responsabile, fatta salva la necessità di individuare un professionista iscritto presso uno degli altri elenchi lombardi.

In alternativa, qualora la Commissione lo ritenesse più opportuno, tale funzione di nomina resterà in capo ai singoli organismi di mediazione locali.

Con la delega delle funzioni sopra elencate, gli organismi di mediazione lombardi, ad eccezione di quello individuato quale organismo delegato (o organismi delegati) del Servizio Unificato, avrebbero il vantaggio di poter utilizzare per il servizio di mediazione delle risorse più limitate, potendo così dedicare parte di quelle attualmente impiegate ad altri servizi, con conseguente ottimizzazione delle medesime.

L'effettiva portata della riduzione del carico di lavoro sarà direttamente proporzionale, naturalmente, all'entità delle funzioni che verranno concentrate nell'organismo delegato (o organismi delegati).

La realizzazione delle iniziative proposte non potrà non avere conseguenze di carattere economico nei rapporti tra gli organismi camerali lombardi, in considerazione dell'aumento del carico di lavoro per l'organismo o gli organismi che verranno chiamati ad attuare il Servizio o le singole attività e la conseguente riduzione per gli altri organismi.

Successivamente all'individuazione delle attività che dovranno essere svolte dall'organismo delegato (o organismi delegati), si renderà necessario stabilire delle regole per la ripartizione dei relativi costi e delle entrate relative alle spese/indennità versate dalle parti in mediazione.

Tutte le decisioni relative all'attuazione del Servizio saranno adottate dalla Commissione:

- individuazione delle azioni e iniziative da attuare e delle relative modalità di esecuzione;
- individuazione dell'organismo delegato (o organismi delegati);
- individuazione delle specifiche competenze dell'organismo delegato (o organismi delegati);
- monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e verifica della correttezza del loro svolgimento;
- predisposizione delle convenzioni volte a regolare il rapporto di collaborazione tra i singoli organismi camerali lombardi e tra di essi e l'organismo delegato (o organismi delegati).

Il Servizio Unificato si presenterà all'esterno con un'immagine unitaria.

Sarà pertanto opportuno adottare:

- un unico regolamento,
- un unico tariffario,
- un unico logo,
- un unico sito internet
- documentazione armonizzata per l'utenza.

Con riferimento agli eventuali dubbi di compatibilità del Servizio Unificato con l'attuale regolamentazione, si può richiamare l'art. 7, comma 2 lett. c) del D.m. 18 ottobre 2010, n. 180:

“2. L'organismo può prevedere nel regolamento:

(omissis...)


c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.”

In queste condizioni appare ragionevole ritenere che si tratti di un'ipotesi praticabile.

Andrebbero naturalmente concluse delle apposite convenzioni (finalizzate, così come previsto dal sopra citato art. 7, comma 2 lett. c, all'utilizzo delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi: ad es., per le azioni indicate ai successivi punti 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14) e modificati i regolamenti.

Schema I

Fotografia del “Servizio Unificato di mediazione”



* Il Servizio di mediazione della Camera di commercio di Sondrio è sede distaccata dell'Organismo di mediazione di Como.

AZIONI

La creazione di un “Servizio di Mediazione Camerale Lombardo” o “Servizio Unificato di Mediazione” si potrebbe concretizzare nelle azioni seguenti ([Cfr. Schema 1](#)):

1) Predisposizione e adozione di un Regolamento unico:

essendo state rilevate nel corso dell'indagine alcune differenze tra i regolamenti adottati dagli organismi camerali lombardi, appare opportuno, onde evitare di ingenerare confusione nei potenziali utilizzatori del servizio, adottare regole unitarie ([Cfr. Allegato 2](#)).

2) Predisposizione e adozione di un Tariffario unico:

poiché i tariffari adottati dagli organismi camerali lombardi presentano alcune differenze, appare opportuno, sempre al fine di evitare di ingenerare confusione nei potenziali utilizzatori del servizio, adottare tariffe unitarie ([Cfr. Allegato 4](#))

3) Predisposizione di modelli e documentazione armonizzati

da pubblicare sul sito internet: per le medesime ragioni su indicate, è necessario uniformare la documentazione a disposizione delle parti (domanda di mediazione, adesione, procure etc.). Con particolare riferimento alla procura a rappresentare (ai sensi degli articoli 1387 e ss. cod. civ.) la parte in mediazione, in assenza di un modello (solo alcuni organismi hanno inserito sul sito un modello di procura), i rappresentanti delle parti spesso si presentano muniti di deleghe che non sono idonee ad attribuire loro i poteri di rappresentanza. La partecipazione ad un incontro di mediazione e, ancor più, l'eventuale sottoscrizione di un verbale di accordo da parte di un soggetto privo dei necessari poteri sono suscettibili di inficiare la regolarità del procedimento e del relativo esito. Pertanto, i funzionari camerali e i mediatori potrebbero trovarsi di fronte alle situazioni più diverse e, quindi, nella necessità di effettuare verifiche complesse che presuppongono, talvolta, una preparazione specifica e una conoscenza approfondita del diritto civile ([Cfr. Allegato 3](#)).

4) Creazione di un unico sito internet del Sistema camerale lombardo dedicato alla mediazione.

Le sezioni dei siti internet camerali dedicati alla mediazione sono spesso diverse e contengono documenti talvolta differenti. A ciò si aggiunga che, in alcuni casi, la navigazione sul sito non risulta agevole, così come non è sempre semplice il reperimento delle informazioni e dei modelli da compilare. Un unico sito internet del Sistema camerale lombardo dedicato alla mediazione potrebbe portare al duplice risultato di migliorarne i contenuti e agevolare la comunicazione con i potenziali utilizzatori dei servizi di mediazione offerti dal Sistema camerale lombardo.

5) Elaborazione di “Linee guida” per la conduzione delle mediazioni aventi ad oggetto aspetti formali/procedimentali.

I mediatori devono confrontarsi con situazioni, esigenze e fattispecie diverse che comportano l'individuazione di “soluzioni procedimentali” (consentire o meno la partecipazione di soggetti diversi dalle parti, concessione di rinvii, verbalizzazione etc.) non sempre evidenti. Tale questione tanto più acquista rilevanza ove si consideri che i mediatori hanno esperienza e provengono da percorsi formativi spesso diversi tra loro. Di conseguenza, mediatori dello stesso organismo o di diversi organismi camerali lombardi potrebbero adottare soluzioni diverse. Una stessa parte che dovesse confrontarsi con tali differenze potrebbe restare negativamente sorpresa e, addirittura, sollevare contestazioni. Gli stessi mediatori a volte si trovano in difficoltà di fronte a richieste o situazioni impreviste o anomale. Potrebbe quindi essere opportuno fornire ai mediatori delle indicazioni che consentano loro di dare una risposta unitaria. In tal modo si eviterebbe ai funzionari camerali dei singoli organismi di dover individuare (con il relativo impegno in termini di tempo) soluzioni talvolta complesse.

6) Centralizzazione dell'attività di inserimento dati in ConciliaCamera.

Come è stato segnalato da alcuni funzionari camerali nel corso dell'indagine, l'attività di inserimento dati nel gestionale ConciliaCamera comporta ancora un considerevole investimento di tempo ed

energie. L'attività di inserimento potrebbe essere svolta esclusivamente dall'organismo delegato (o organismi delegati).

7) Gestione unificata dell'agenda degli incontri.

Una volta ricevuta la domanda di mediazione, è necessario individuare e nominare il mediatore (vd. Azione 14) e fissare il primo incontro tra le parti. La gestione unificata dell'agenda degli incontri da parte dell'organismo delegato (o organismi delegati), anche per il tramite di ConciliaCamera, ridurrebbe il carico di lavoro dei funzionari dei singoli organismi camerali lombardi e consentirebbe una pianificazione del lavoro a livello regionale più snella, tenuto conto anche delle frequenti richieste di rinvio degli incontri.

8) Gestione unificata delle comunicazioni con le parti.

La semplice ricezione del plico contenente l'invito ad aderire raramente consente al destinatario di comprenderne realmente il contenuto ed i vantaggi che potrebbe comportare la partecipazione alla mediazione. Una comunicazione diretta e telefonica da parte funzionari forniti di una formazione specifica in materia di mediazione, potrebbe consentire di ottenere migliori risultati.

9) Centralizzazione delle attività di fatturazione.

L'attività di mediazione comporta l'emissione di numerose fatture (spese di avvio del proponente e di controparte; indennità di mediazione; eventuali adeguamenti tariffari; etc.) oltre che di note di credito e/o di debito. Ciò implica, come è stato segnalato da alcuni funzionari camerali, un notevole dispendio di tempo ed energie. Affidare l'attività di fatturazione ad un unico soggetto ridurrebbe, quindi, notevolmente il carico di lavoro del servizio di mediazione.

10) Centralizzazione della funzione di risposta a quesiti generali e specifici sulla mediazione dei potenziali utenti.

I funzionari camerali si trovano spesso a dover rispondere telefonicamente a quesiti posti da potenziali utilizzatori del servizio. Ciò può comportare difficoltà per il funzionario e, comunque, un

notevole impiego di tempo. L'identificazione di un unico organismo delegato a cui gli utenti possano rivolgersi per chiarire i propri dubbi consente, al contempo, di fornire informazioni uniformi su tutto il territorio e di ridurre il carico di lavoro degli addetti al servizio di mediazione.

11) Centralizzazione della funzione di risposta a quesiti specifici sulla mediazione dei funzionari camerati.

Talvolta, nell'ambito della propria attività, i funzionari camerati possono avere dubbi in merito all'interpretazione ed applicazione della normativa e regolamentazione vigenti. Si ritiene, dunque, opportuno individuare un organismo delegato (eventualmente coadiuvato da un consulente esterno) a cui affidare il compito di risolvere i dubbi e fornire risposte univoche a specifici quesiti.

12) Svolgimento della funzione di collegamento tra i funzionari camerati e ConciliaCamera.

I funzionari camerati hanno segnalato un modesto e, talvolta, difficoltoso utilizzo di ConciliaCamera. Il servizio unificato potrebbe raccogliere le segnalazioni provenienti dai funzionari camerati e comunicarle ai referenti di ConciliaCamera al fine di agevolare e migliorare sempre più l'utilizzo del sistema. Anche in questo caso lo scopo dell'intervento è quello di ridurre il carico di lavoro dei funzionari camerati.

13) Incentivazione dell'uso della mediazione on-line.

A volte la mancata adesione della parte chiamata in mediazione può dipendere dalle difficoltà che alcune parti incontrano nel momento in cui viene chiesto loro di partecipare all'incontro di mediazione presso un organismo camerale sito in una città diversa da quella dove risiedono. Con un'apposita convenzione (che preveda, tra l'altro, una ripartizione delle indennità di mediazione tra gli organismi coinvolti) stipulata tra gli organismi camerati lombardi si potrebbe consentire ad una parte di andare presso una sede camerale lombarda e partecipare ad un incontro di mediazione on-line con un'altra parte che si trova presso un altro organismo camerale lombardo. La finalità dell'intervento è quella di diminuire il numero di mancate adesioni, agevolando la partecipazione agli

incontri da parte dei soggetti che hanno difficoltà a spostarsi e, contemporaneamente, incrementando gli introiti degli organismi di mediazione camerali.

14) Gestione condivisa dei mediatori e dei relativi tirocini.

Alcuni organismi camerali potrebbero avere difficoltà ad individuare tra i propri mediatori un soggetto che abbia le caratteristiche necessarie per gestire mediazioni vertenti su particolari controversie. Così come il numero di mediazioni di alcuni organismi camerali potrebbe non essere tale da consentire a tutti i relativi mediatori di svolgere i tirocini richiesti nell'ambito del biennio (ex art. 4, c. 3, lett. b del D.m. 180/2010). Un'apposita convenzione potrebbe disciplinare tali aspetti e consentire uno "scambio" di mediatori e di tirocinanti. Lo scopo è quello di agevolare la condivisione dei mediatori ed il soddisfacimento dell'obbligo di aggiornamento pratico (tirocini obbligatori).

15) Centralizzazione dell'attività di formazione dei mediatori e dei funzionari camerali.

Dalle risposte fornite ai questionari è emerso che solo alcune Camere lombarde organizzano un'attività formativa e di aggiornamento costante. Molte altre, invece, lasciano il tutto alla libera iniziativa dei mediatori. Centralizzando l'attività si potrebbe assicurare una formazione di livello più elevato, uniforme e di qualità costante nel tempo. Ciò consentirebbe anche alle Camere di commercio di distinguersi rispetto agli altri organismi che si limitano ad utilizzare mediatori muniti dei requisiti minimi previsti dalla legge. I corsi potrebbero essere focalizzati sui temi indicati dai mediatori e precedentemente riportati. Questo intervento si propone di assicurare un livello di conoscenza uniforme e di qualità elevata a livello lombardo e, contemporaneamente, di contenere i costi connessi ai processi formativi.

Per lo svolgimento di tale attività è necessario il coinvolgimento di un ente qualificato, accreditato per la formazione in materia di mediazione presso il Ministero della Giustizia (ex art. 17, D.m. 180/2010) e 'vicino' al Sistema camerale lombardo.

16) Elaborazione di un piano di comunicazione unitario e strutturato.

La mediazione, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, sta vivendo un momento particolarmente delicato. Si ritiene pertanto necessario investire nella comunicazione, al fine di compensare gli effetti negativi della pronuncia della Consulta e fornire informazioni complete sullo strumento, evitando di vanificare gli sforzi profusi negli anni dal Sistema camerale.

Per raggiungere tali scopi, è opportuno pianificare attentamente la comunicazione degli organismi camerali lombardi in materia di mediazione, definendo contenuti chiari, uniformi e condivisi da tutte le 12 Camere di commercio, così che il messaggio possa essere percepito all'esterno come unitario e il suo impatto risulti più incisivo.

Anche tale attività necessita dell'ausilio di un ente esterno, che possieda specifiche competenze nel campo della comunicazione e del marketing.

Premesso che è auspicabile l'adozione del Progetto nella sua interezza, trattandosi di un intervento di particolare importanza e che comporta sensibili cambiamenti, **nulla osta che in una prima fase le singole azioni**, che è necessario realizzare per giungere alla completa attuazione del 'Servizio Unificato', **possano essere agevolmente realizzate in parte e/o separatamente**, rinviando ad un momento successivo l'eventuale attuazione unitaria. Pertanto, la Commissione potrebbe decidere di iniziare da alcune delle azioni sopra elencate, verificandone progressivamente l'operatività e l'efficacia e poi adottare le decisioni più opportune, anche in funzione dell'evoluzione futura del sistema della mediazione.

Qualora la Commissione intendesse affidare l'attuazione del Servizio a più organismi camerali, appare opportuno attirare l'attenzione sul fatto che alcune delle azioni proposte possono essere svolte autonomamente (ad es. quelle di cui ai punti: 4, 5, 9, 15 e 16), mentre altre (ad es. quelle di cui ai punti: 1, 2 e 3; 7 e 8; 10 e 11; 6 e 12) sono strettamente collegate tra loro. Pertanto, mentre le prime possono essere attuate da diversi organismi, appare ragionevole che quelle appartenenti al secondo gruppo vengano attuate tenendo conto delle loro caratteristiche e dallo stesso soggetto.

ALLEGATI

ALLEGATO I

I° Report Isdaci del 30 ottobre 2012

I^ FASE DI ATTUAZIONE

Esito dell'indagine condotta sul territorio lombardo:

- analisi quantitativa e qualitativa delle mediazioni;
- verifica degli accordi stipulati dalle camere di commercio;
- analisi del territorio

I. Premessa

Come è noto, l'adozione del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ha comportato un momento importante per lo sviluppo della mediazione nel nostro Paese.

A ottobre 2012 risultavano iscritti 948 organismi di mediazione e 365 enti formazione. Senza contare il numero dei mediatori formati.

Andando ad esaminare gli effetti di tale novità, si possono svolgere le seguenti considerazioni.

Partendo dagli effetti positivi, un primo risultato è stato certamente raggiunto. Nel corso di questi due anni e mezzo la mediazione ha attirato l'attenzione dei media ed è stata oggetto di dibattiti, conferenze e discussioni. In questo modo, la conoscenza dello strumento è sensibilmente aumentata rispetto al passato. Fino al 2010, nonostante gli enormi sforzi profusi dalla rete camerale, la conciliazione era comunque conosciuta da un numero relativamente ristretto di soggetti e veniva utilizzata in misura modesta.

Al tempo stesso, anche e soprattutto in ragione dell'obbligatorietà che ha interessato le controversie insorte nelle materie elencate all'art. 5, comma I di tale decreto, il numero dei procedimenti di mediazione è aumentato in misura sensibile rispetto al passato. In questo modo, sempre maggiore è il numero di soggetti che hanno avuto la possibilità di utilizzare — e, quindi, ci si augura, di conoscere — lo strumento.

Un ulteriore beneficio indirettamente causato dalla nuova normativa potrebbe essere individuato nel fatto che è stato formato un gran numero di mediatori. La speranza è infatti che coloro che hanno

seguito i relativi corsi, a prescindere dalla effettiva qualità e serietà di questi ultimi, abbiano acquisito una conoscenza minima delle caratteristiche dello strumento che potrebbe portare effetti positivi in termini di incentivazione della consapevolezza delle caratteristiche e potenzialità della mediazione.

Nonostante tali effetti positivi, non si può negare che vi siano stati anche dei problemi.

In primo luogo, la reazione negativa che alcune categorie - ed, in particolare, quella forense - hanno avuto nei confronti della nuova normativa è stata probabilmente superiore alle aspettative del Ministero.

Tale reazione, ha comportato la diffusione di informazioni parziali e fuorvianti in merito alle caratteristiche dello strumento ed al ruolo del mediatore. Tali informazioni sono state diffuse per il tramite dei media, della posta elettronica ed anche e soprattutto nei contatti diretti con la propria clientela.

Come è noto, infatti, nel momento in cui insorge una controversia la parte interessata, normalmente si rivolge al proprio legale di fiducia. Se il medesimo ha una conoscenza limitata e/o un'opinione negativa della mediazione, inevitabilmente trasmetterà al proprio cliente un messaggio parziale o distorto.

Inoltre, su iniziativa proprio di una parte della categoria forense, sono stati disposti rinvii alla Corte costituzionale con richiesta di pronuncia sulla legittimità costituzionale di alcune delle disposizioni della nuova normativa e regolamentazione. Del pari, sono stati anche disposti rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità europee chiedendo alla medesima di pronunciarsi in merito alla compatibilità di alcune delle disposizioni con la normativa europea. La pendenza di tali giudizi ha creato una forte incertezza circa il futuro della mediazione che sta certamente influenzando sullo sviluppo dello strumento.

C'è poi un dato di fatto che non può certo essere valutato positivamente, risultante dai dati diffusi dal Ministero. Dai medesimi emerge, in primo luogo, che il numero dei procedimenti di mediazione è stato di gran lunga inferiore rispetto alle previsioni a suo tempo diffuse dal medesimo dicastero. A ciò si aggiunga che il tasso di mancata partecipazione ai procedimenti si aggira intorno al 65%.

Ci si può interrogare sulle ragioni di tali dati certo poco confortanti. Da un lato, si può ipotizzare che siano stati causati dalla reazione negativa avuta — come sopra rilevato - da alcune categorie. Occorre però dire che anche altre categorie, che avrebbero potuto e dovuto svolgere un ruolo importante per lo sviluppo della mediazione, hanno mostrato sino ad oggi ben poca disponibilità. Risulta infatti che banche e assicurazioni raramente siano disposte ad aderire ai procedimenti di mediazione o, laddove partecipino, raramente lo facciano con reale spirito collaborativo. Un tale atteggiamento riduce sensibilmente l'efficacia dello strumento in un numero sensibile di procedimenti: si pensi a tutte le controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, responsabilità medica, responsabilità civile auto e diffamazione a mezzo stampa.

C'è poi da evidenziare una problematica di ben più ampia portata. Si può infatti ipotizzare che una parte della responsabilità sia da addebitare alle difficoltà che comporta un cambiamento di mentalità. Nel nostro Paese, infatti, sino ad oggi la maggior parte delle persone era portata naturalmente a pensare, in caso di controversia, alla soluzione giudiziale. Oggi, invece, il legislatore chiede ad ogni soggetto che si trovi ad essere coinvolto in una lite di pensare ad una soluzione diversa, in sede di mediazione. Trattasi di un mutamento di ottica di notevole importanza e che richiede inevitabilmente tempo.

Negli elementi che possono avere influito negativamente sullo sviluppo della mediazione rientrano inevitabilmente, come già rilevato, i rinvii alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Con riferimento alla Consulta, la prima questione è stata sollevata dal Tar Lazio, con ordinanza del 12 aprile 2011, in relazione a: l'art. 5 d.lgs 28/2010, laddove prevede l'obbligatorietà del tentativo di mediazione per alcune materie e la condizione di procedibilità della domanda dinanzi al giudice; l'art. 16, che prevede che deputati alla mediazione siano organismi privati o pubblici che diano garanzie di serietà ed efficienza.

In data 1 agosto 2011, il Giudice di Pace di Parma ha emesso un'ordinanza di rimessione, sempre riguardante gli artt. 5 e 16 della legge sulla mediazione, per contrarietà agli artt. 24 e 77 Cost. e alle norme europee in materia. In particolare, l'ordinanza motiva l'illegittimità delle norme menzionate in ragione dell'eccesso di delega che riguarda l'art. 5, in merito all'obbligatorietà del

tentativo e dell'omissione di qualsivoglia prescrizione di carattere tecnico-professionale degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16.

Un mese dopo è stato il turno del Giudice di Pace di Catanzaro, il quale ha rimesso alla Consulta ben tre questioni di legittimità costituzionale. La prima, per contrarietà all'art. 24 Cost., in relazione all'onerosità della mediazione. In secondo luogo, il giudice *a quo*, contesta la violazione degli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, data la mancanza del carattere di obbligatorietà all'interno della legge delega. Infine, viene contestata la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., laddove, nel caso in cui il convenuto non aderisca alla procedura di mediazione, graverebbe soltanto sull'attore l'obbligo di esercitare la stessa.

Anche il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 18 novembre 2011, ha rinviato alla Consulta, sollevando dubbi di costituzionalità in merito a: obbligatorietà; onerosità; trascrivibilità del verbale di accordo in caso di controversie in materia di diritti reali.

A questi rinvii ne sono seguiti numerosi altri nel corso del 2012.

Il 23 ottobre 2012 sono state discusse dinanzi alla Corte Costituzionale le questioni sollevate dal TAR Lazio e dal Tribunale di Genova. Il 24 ottobre 2012 la Corte Costituzionale ha diffuso il seguente comunicato stampa: *“La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.”* Sebbene occorra attendere il deposito della sentenza al fine di leggere e valutare la relativa motivazione per comprenderne appieno la reale portata, da tale comunicato risulta che la Consulta ha ritenuto l'incostituzionalità del d.lgs n.28/2010, nella sola parte (art.5, comma 1) in cui ha previsto l'obbligatorietà della mediazione, in ragione del fatto che tale previsione sarebbe andata oltre i criteri di delega stabiliti nell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n.69.

In proposito e a fronte di tale sintetica notizia, si può solo osservare che il venir meno della obbligatorietà non comporterà certo il venir meno delle altre previsioni di tale normativa né, tantomeno, della mediazione come strumento valido per la risoluzione delle controversie, tenuto anche e soprattutto conto del fatto che il Sistema camerale ben prima del 2010 aveva investito

risorse nella diffusione della cultura dell'arbitrato e della conciliazione e organizzato delle strutture per rendere i servizi di gestione dei relativi procedimenti.

In ogni caso, la valutazione degli effetti di tale pronuncia potranno essere verificati solo nel tempo, anche alla luce dei provvedimenti che verranno adottati (come è stato dichiarato dal Ministro Severino) per incentivare l'uso della mediazione.

Con riferimento al versante europeo, invece, il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria ha rinviato alla Corte di Giustizia al fine di chiedere se gli artt. 3 e 4 della Direttiva n. 2008/52/Ce, in tema di mediazione, possano essere interpretati nel senso di richiedere al mediatore adeguate competenze professionali e giuridiche nonché se la sua scelta debba avvenire sulla base delle sue esperienze nell'ambito della materia oggetto di controversia; inoltre, se l'art. 1 della Direttiva summenzionata possa essere interpretato in modo da garantire criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione e in modo da garantire piena centralità della volontà delle parti nella gestione della controversia (consentendo così alle parti di impedire, di comune accordo, al mediatore di formulare la proposta).

Da ultimo, il Giudice di pace di Mercato San Severino ha rinviato all'organo giurisdizionale europeo una questione interpretativa riguardante l'intera normativa e la sua contrarietà, non solo alla direttiva del 2008 sulla mediazione, ma anche alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE proclamata a Nizza nel 2000. In tale rinvio i profili di illegittimità riguarderebbero, in relazione al principio generale di tutela giurisdizionale effettiva: le sanzioni e conseguenze previste dalla normativa italiana; la facoltà/dovere del mediatore di formulare la proposta; il termine di 4 mesi; i costi.

Le relative pronunce dovrebbero intervenire nei primi mesi del 2013.

In questo contesto, appare importante sottolineare il ruolo che le Camere di commercio continuano a svolgere nell'ambito delle funzioni alle medesime attribuite già dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, di gestione delle mediazioni e diffusione della cultura della mediazione.

Considerevole attenzione viene riposta nella qualità del servizio che viene reso agli utenti della mediazione, mettendo a disposizione un sistema organizzato, coordinato e di elevata professionalità ed esperienza nel settore.

Per quanto concerne, più in particolare, il Sistema camerale lombardo, si rileva che ad oggi tutte le Camere delle province hanno costituito un organismo di mediazione, ad eccezione di quella di Sondrio che, con Convenzione del 20 luglio 2012, si è associata per i servizi di mediazione a quella di Como, quale sede secondaria dell'organismo costituito da quest'ultima.


In questo contesto è intervenuto ISDACI attraverso un'azione che si sviluppa in diverse fasi e su più piani. In primo luogo, la raccolta di dati e informazioni relativi agli organismi camerali lombardi. Al tempo stesso ed al fine di poter poi valutare le informazioni e i dati raccolti tenendo conto del contesto locale con il quale i singoli organismi camerali si devono confrontare, la verifica del numero e della tipologia degli organismi operanti in ciascuna provincia nonché dei rapporti (convenzioni, protocolli d'intesa etc) tra gli organismi camerali stessi e soggetti esterni (ordini professionali, associazioni di categoria etc).

Successivamente, l'analisi incrociata di tali dati consentirà di individuare gli strumenti per migliorare ed ottimizzare, laddove necessario, l'utilizzo delle risorse camerali e la qualità del servizio reso agli utenti.

2. Mediazioni gestite da ciascuna Camera di commercio lombarda


Le domande di mediazione depositate dinanzi agli organismi camerali lombardi nel primo semestre 2012 sono state complessivamente 1594 e (come risulta dal [Grafico 1](#)) vanno da un minimo di 12 ad un massimo di 591.

Grafico 1. Domande di mediazione depositate presso ciascun Organismo camerale lombardo



Ad eccezione di Milano (510) e Bergamo (388), le mediazioni definite dalle altre Camere nel semestre sono pari (Como) o inferiori a 100 (cfr [Grafico 2](#), per mediazioni definite si intendono quelle chiuse per accordo; mancato accordo o mancata comparizione)

Grafico 2. Totale procedure definite (mancata comparizione; accordo; mancato accordo)



Trattasi, con buona probabilità, di numeri di gran lunga inferiori alle aspettative. Se si tiene conto delle indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero e del fatto che già nel 2011 era entrata in vigore l'obbligatorietà della mediazione in buona parte dei settori indicati all'art.5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il numero delle mediazioni attivate in sede camerale non può certo dirsi soddisfacente.

Bisogna però tener conto di alcuni fattori (già menzionati al punto 1) che possono aver influito su tale situazione.

Da un lato, l'incertezza causata dalla pendenza dinanzi alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia UE delle note questioni sopra descritte, può aver indotto alcuni potenziali utilizzatori dello strumento a farne un uso moderato.

Inoltre le difficoltà di avvio che sta incontrando la mediazione possono anche essere state alimentate dalle note problematiche che affliggono il sistema giustizia in Italia. In questo contesto, infatti, i tempi della giustizia e l'assenza di sanzioni reali ed effettive per il soccombente possono indurre la parte in difetto ad evitare la mediazione (che presuppone una qualche disponibilità a trovare una soluzione) e a preferire un lungo giudizio, nella consapevolezza che prima di alcuni anni nessuna conseguenza ne potrà derivare.

Dall'altro lato, l'atteggiamento non proprio favorevole assunto dalla classe forense può aver influito sotto diversi profili. In primo luogo, una discreta parte degli avvocati, condizionata da un'informazione spesso incompleta e distorta, ha presentato le domande di mediazione solo nei casi interessati dall'obbligatorietà. In tali ipotesi, poi, gli avvocati hanno spesso preferito rivolgersi agli organismi costituiti dai propri stessi ordini. Ad ogni buon conto, la sfiducia e la limitata conoscenza dello strumento hanno portato, nella maggioranza dei casi, a non aderire alle richieste di mediazione oppure a partecipare senza alcuna concreta volontà di raggiungere l'accordo ed al solo fine di evitare le conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione.

In ogni caso, nel valutare tale numeri, occorre tener conto dei fattori seguenti:

- presenza o meno di organismi forensi
- popolazione
- numero di altri organismi presenti.

Partendo dal primo, nelle sedi in cui gli ordini degli avvocati hanno costituito organismi di mediazione, sono proprio questi che potrebbero aver gestito il maggior numero di procedimenti.

Dai dati raccolti (come evidenziato al punto 7) risulta che gli ordini forensi hanno costituito organismi di mediazione in tutte le province lombarde, ad eccezione di quelle di Bergamo, Lodi e Sondrio.

L'altro dato del quale è opportuno tener conto è la popolazione.

Le province più popolate sono quelle di Milano, Brescia, Bergamo, Varese e Monza. Fanno seguito quelle di Como, Pavia, Mantova, Cremona, Lecco, Lodi e Sondrio.

Il terzo fattore importante in relazione al numero di domande depositate è costituito dal numero di altri organismi presenti nelle rispettive province lombarde.

Come indicato al punto 7, si passa dai 76 organismi presenti nella provincia di Milano ai 2 di Sondrio. Non sempre vi è un rapporto diretto tra il numero di abitanti ed il numero di organismi. Per esempio, a Como è stato costituito lo stesso numero di organismi (14) di Brescia, pur avendo una popolazione pari a circa la metà. Lo stesso dicasi per Pavia e Bergamo, che hanno lo stesso numero di organismi (9), pur avendo la seconda una popolazione che è pari circa al doppio della prima.

In effetti Milano, essendo la provincia più popolosa, ha ricevuto il maggior numero di domande di mediazione (591), tenuto conto del fatto che vi sono 76 altri organismi e l'organismo forense.

Brescia, pur essendo la seconda provincia per numero di abitanti, ne ha ricevute solo 77. Tale risultato può essere stato condizionato da diversi fattori, di carattere locale, tra cui la presenza dell'organismo forense e di altri 13 organismi.

La terza provincia per numero di abitanti è Bergamo, che risulta aver ricevuto 334 domande di mediazione. Si ricorda che a Bergamo non è stato costituito l'organismo forense e vi sono altri 9 organismi.

Varese, invece, è la quarta provincia per numero di abitanti ed ha registrato 44 domande di mediazione, tenuto conto del fatto che vi è l'organismo forense ed altri 11 organismi.

Monza, che si situa al quinto posto per numero di abitanti, ne ha registrate 111, in concorrenza con altri 11 organismi, tra cui quello forense.

Como, al sesto posto per popolazione, ha ricevuto 126 domande e deve confrontarsi con altri 14 organismi (avvocati compresi). Sondrio, in assenza di un organismo forense, ha registrato un numero relativamente elevato di mediazioni (90) se si considera che è la provincia lombarda meno popolosa.

Non si può poi non tener conto del fatto che solo a marzo 2012 è entrata in vigore l'obbligatorietà per le ultime due materie previste dall'art.5, comma 1 del d.lgs. n.28/2010, condominio e responsabilità civile da circolazione di veicoli e natanti, che hanno portato ad un aumento delle domande di mediazione (seppure occorre oggi tener conto della pronuncia della Corte Costituzionale).

Con riferimento ai settori interessati dalle controversie che sono state oggetto di mediazione in sede camerale, quelli di maggior rilievo sono: locazione (219), responsabilità civile da circolazione di veicoli e natanti (179), diritti reali (157), contratti assicurativi (152), contratti bancari (117), condominio e responsabilità medica (98 ciascuno), divisione (82) e successioni ereditarie (66).

Il tasso di mancata partecipazione della parte invitata varia da un massimo dell'86% (Mantova) ad un minimo del 50% (Sondrio); (le percentuali sono facilmente ricavabili dal rapporto tra i dati del [Grafico 3](#) Totale procedure definite e quelli del [Grafico 4](#) Mancate comparizioni o rinunce dell'aderente).

Grafico 3. Totale procedure definite (mancata comparizione; accordo; mancato accordo)





Grafico 4. Mancate comparizioni o rinunce dell'aderente



Tale dato va raffrontato con quello nazionale relativo al periodo 21 marzo 2011 – 31 marzo 2012 (diffuso dal Ministero della Giustizia), indicato nella misura del 65%.

Dal raffronto di tali dati emerge come, nei procedimenti che si sono svolti dinanzi agli organismi camerali lombardi, le adesioni delle parti alle richieste di partecipare alle mediazioni si avvicinano alla media nazionale.

Questo dato induce a ritenere necessari ulteriori sforzi per incentivare le adesioni.

Tali sforzi potrebbero concentrarsi su diverse tipologie di azioni:

- iniziative divulgative rivolte ai potenziali utilizzatori dello strumento;
- iniziative divulgative e formative rivolte ai professionisti e a particolari categorie di operatori interessati (banche, assicurazioni etc);
- comunicazioni di avvio del procedimento con invito ad aderire, seguite, in caso di mancata risposta, da contatti telefonici finalizzati a fornire informazioni complete sulle caratteristiche e finalità della mediazione.

I dati relativi alle mancate partecipazioni possono anche essere esaminati suddividendoli per materia. Il settore nel quale si è riscontrato il maggior numero di mancate adesioni è quello della responsabilità civile da circolazione di veicoli e natanti. Su 89 procedimenti definiti la parte invitata ha aderito solo nel 6% dei casi. Tale risultato negativo può essere stato causato sia dalla particolarità della materia, sia dalla scarsa disponibilità dimostrata, in questa fase, dalle compagnie assicuratrici a partecipare alle mediazioni.

Un altro settore nel quale vi è stata un'elevata percentuale di mancate adesioni è quello dei servizi. In questo settore, infatti, la parte invitata ha rifiutato di partecipare nel 93% dei casi, sebbene tale dato si riferisca a solo 15 procedimenti definiti. Di ben maggiore rilevanza è l'87% di mancate partecipazioni nel settore dei contratti assicurativi, su 141 procedimenti definiti. Anche in questo caso, però, per le ragioni si può inevitabilmente far riferimento alla indisponibilità delle compagnie assicuratrici.

Visti tali dati, c'è da chiedersi se non possano essere ipotizzate delle iniziative specifiche (oltre a quelle assunte a livello nazionale con l'ANIA) finalizzate a superare tale diffidenza.

Un altro settore difficile è stato quello della responsabilità medica (81% di mancate adesioni su 77 procedimenti conclusi). Ancora una volta, non si può non rilevare come tale risultato possa essere stato condizionato dall'atteggiamento delle compagnie assicuratrici, dalla scarsa disponibilità di molte strutture sanitarie (soprattutto quelle pubbliche che, come è noto, ben difficilmente vedono con favore l'ipotesi di concludere un accordo volontario e preferiscono attendere l'esito di un giudizio) e dalla difficoltà di individuare una soluzione in assenza di una perizia (pur essendo utilizzabile tale strumento anche in mediazione, ad oggi si è riscontrata una certa diffidenza al relativo utilizzo in tale contesto).

Limitandoci poi ai settori che hanno visto il maggior numero di procedimenti definiti, si può menzionare quello condominiale, nel quale vi sono state mancate adesioni nel 69% dei casi, su un totale di 51 procedimenti e quello delle successioni, con il 66% di mancate adesioni su 65.

Vi sono poi stati due settori importanti come numero di procedimenti che vedono coinvolti, da una parte, la stessa tipologia di soggetti: le banche. Nel settore dei contratti finanziari, infatti, le mancate adesioni sono state il 66% su 53 procedimenti, nei contratti bancari il 64% su 176. Da ciò sembrerebbe potersi desumere una maggiore disponibilità delle banche, rispetto alle compagnie assicuratrici, a partecipare alle mediazioni. Anche in questo caso, però, si potrebbero ipotizzare delle azioni specifiche per migliorare tali risultati.


Il maggior numero di adesioni si è riscontrato nei settori seguenti: divisione (61% di mancate adesioni su 59 procedimenti), locazione (58% su 183) e diritti reali (55% su 138).

In proposito si può rilevare che trattasi di settori nei quali le controversie vedono normalmente coinvolti persone fisiche o giuridiche (ma non banche e assicurazioni) che possono essere interessate a ristabilire e/o proseguire il rapporto e a definire la lite in tempi brevi.

Naturalmente, è opportuno tener sempre presente che tali risultati non potranno non essere influenzati dal venir meno dell'obbligatorietà.

In caso di partecipazione di tutte le parti, l'accordo è stato raggiunto (come risulta dal [Grafico 5](#)) nel: 78% dei casi a Pavia, 52% a Monza, nel 50% a Varese e Mantova, nel 44% a Lecco, nel 40% a Milano e Bergamo, nel 38% a Brescia, nel 31% a Sondrio, nel 23% a Como e nel 16% a Cremona.

Grafico 5. Procedure con la presenza di entrambe le parti



* Lodi e Cremona hanno rispettivamente 1 e 2 incontri conclusi fuori dalla mediazione (accordi privati), di cui non si è tenuto conto nei grafici

La media nazionale degli accordi raggiunti in caso di aderente comparso, nel periodo 21 marzo 2011 – 31 marzo 2012, risulta essere del 48%.

Anche in questo caso, sul totale dei procedimenti gestiti dagli organismi camerali lombardi la percentuale di accordi raggiunti si avvicina alla media nazionale.

Esaminando sinteticamente anche i dati relativi agli accordi conclusi in caso di adesione di tutte le parti e limitandoci ai settori con la casistica più rilevante, si osserva quanto segue.

Nel settore della RCA sono stati conclusi accordi nel 60% dei soli 5 casi in cui le parti hanno aderito.

Dato più rilevante è quello del settore dei contratti bancari, con 47% di accordi su 63 casi. Trattasi quindi di un settore che si trova in linea con la media nazionale.

Nelle controversie in materia di divisione, su 23 adesioni vi è stato un esito positivo nel 43% dei casi.

Nel settore dei diritti reali, nel 35% dei casi su 62 procedimenti è stato concluso l'accordo, nelle successioni, 32% su 22 casi, nelle locazioni, 30% su 77, nei contratti assicurativi, 22% su 18 e nella responsabilità medica, 21% su 14.

Se, da un lato, questi dati potrebbero essere interpretati negativamente, per poterli comprendere appieno sarebbe necessario conoscere l'atteggiamento con cui le parti ed i loro assistenti hanno partecipato alle mediazioni.

Non è, infatti, raro che le parti invitate partecipino non tanto per tentare di trovare un accordo e collaborare in tale direzione con il mediatore e con l'altra parte ma solo per evitare le conseguenze che potrebbero derivare dalla eventuale mancata partecipazione.

Al tempo stesso, la scarsa conoscenza dello strumento può aver influenzato in misura sensibile l'approccio delle parti nei confronti della mediazione, inducendole a partecipare senza sapere quale fosse l'atteggiamento idoneo e l'impegno ad esse richiesto.

Così come non è raro che le parti ed i legali che le assistono negozino in sede di mediazione, per concludere l'accordo al di fuori di tale contesto.

In ogni caso, anche questi dovrebbero indurre a riflettere e a dedicare ulteriori energie per trasmettere un messaggio positivo e corretto.

Su tali dati influiranno inevitabilmente la recente pronuncia della Corte Costituzionale nonché, in positivo (come ci si augura) o in negativo, gli esiti degli altri giudizi pendenti dinanzi alla medesima Corte ed alla Corte di Giustizia dell'UE. Eventuali pronunce favorevoli alla mediazione potrebbero contribuire fortemente a compensare gli effetti negativi della recente pronuncia e ad eliminare almeno parte della diffidenza manifestata da alcune categorie di potenziali utilizzatori e di professionisti.

3. Regolamenti camerali

I regolamenti di mediazione adottati dagli organismi camerali lombardi presentano alcune differenze rispetto a quello standard predisposto da Unioncamere. Appare utile evidenziare quelle di maggior rilievo. (Vd. [Allegato 2](#))

Gli organismi camerali di Como (si ricorda che la Camera di Commercio di Sondrio non ha costituito un organismo autonomo ma si è associata a quello di Como utilizzando il relativo regolamento), Cremona, Mantova, e Varese hanno adottato un regolamento praticamente identico. Lo stesso dicasi per il regolamento adottato dagli organismi camerali di Milano, Monza e Lecco.

Il regolamento adottato dall'organismo camerale di Bergamo contiene una premessa nella quale, tra l'altro, si evidenzia che il relativo servizio si avvale della collaborazione dell'Ordine degli Avvocati, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e del Collegio Notarile di Bergamo. In proposito, occorre far presente che, come vedremo in prosieguo, gli ordini professionali su indicati non hanno costituito un proprio organismo di mediazione e che l'organismo camerale ha sottoscritto un'apposita convenzione con detti ordini (come verrà illustrato al punto 6).

Con riferimento all'articolo I (Definizioni), l'organismo camerale di Bergamo ha previsto un organo ulteriore rispetto a quelli standard, il Consiglio di Mediazione, volto a consentire l'espressione della collaborazione tra la Camera di Commercio e gli ordini professionali giuridico-contabili indicata in premessa.

Tutti i regolamenti adottati dagli organismi camerali lombardi, ad eccezione di quelli di Bergamo e Monza, prevedono la possibilità di svolgere i procedimenti con modalità telematiche. Alcuni (Milano, Lodi e Lecco) di essi ne disciplinano le relative modalità di svolgimento in un apposito documento allegato al regolamento.

Il regolamento dell'organismo camerale di Brescia (art. 7) esclude la possibilità di tenere incontri di mediazione presso sedi diverse e prevede che eventuali richieste di rinvio del primo incontro possano essere prese in considerazione a condizione che vi sia l'accordo di tutte le parti. Tale ultima previsione può costituire una soluzione finalizzata a regolamentare, seppur limitatamente, le possibili richieste di rinvio che talvolta l'una o l'altra parte formula.

Il regolamento di Milano, Monza e Lecco prevede la possibilità per le parti di delegare un rappresentante a partecipare all'incontro di mediazione solo in casi gravi ed eccezionali e, per le persone giuridiche, conferma la necessità di far partecipare all'incontro un rappresentante munito dei necessari poteri. Tale previsione mira, evidentemente, ad attirare l'attenzione delle parti sulla importanza di una loro partecipazione all'incontro, limitando al massimo le ipotesi di delega ad un rappresentante. Come è noto, infatti, l'assenza della parte all'incontro di mediazione (e la presenza del solo rappresentante) limita fortemente l'efficacia dello strumento e la possibilità che il mediatore svolga il proprio ruolo in maniera adeguata.

Il medesimo regolamento prevede inoltre che in alcuni casi il mediatore possa evitare di procedere alla verbalizzazione della proposta ed, in particolare: se nella clausola di mediazione sia prevista espressamente la mancata formulazione della proposta; in caso di opposizione di almeno una delle parti; qualora non ritenga di disporre di elementi sufficienti a formularla. Tale previsione appare volta a contenere le ipotesi di formulazione della proposta, strumento (quest'ultimo) che suscita tante perplessità e riserve.

Il regolamento di Lodi prevede la determinazione del compenso dell'esperto sulla base del tariffario dei mediatori e non quello dei consulenti tecnici iscritti negli elenchi dei tribunali.

Con riferimento agli adempimenti e responsabilità delle parti (art. 7), i regolamenti di Milano, Monza, Lecco, Lodi e Pavia aggiungono alcune indicazioni ulteriori che le parti sono tenute a fornire sotto la propria responsabilità: l'indicazione dei recapiti dei soggetti da convocare; l'individuazione delle parti della mediazione, con particolare riferimento alle ipotesi di litisconsorzio necessario, in caso di mediazione obbligatoria. Lo scopo appare essere quello di responsabilizzare le parti ed agevolare il compito dell'organismo nella gestione del procedimento.

Occorre chiedersi se non sia auspicabile un'uniformazione completa dei regolamenti, anche al fine di non creare incertezze nei potenziali fruitori del servizio, che potrebbero doversi confrontare con disposizioni diverse a seconda della provincia.

4. Siti web

Su tutti i siti degli organismi camerali lombardi sono presenti: il regolamento, il tariffario, un modello di domanda di mediazione ed un modulo di adesione. Nella maggioranza dei casi sono anche disponibili: il codice etico dei mediatori, un modello di domanda congiunta di mediazione e la scheda di valutazione del servizio.

In un discreto numero di siti sono anche presenti: la lista dei mediatori, un modello di domanda di ammissione al gratuito patrocinio e un modello di procura speciale.

Solo in alcuni casi sono disponibili: modelli di domanda multipla e di moduli integrativi per le parti e regole telematiche. (Vd. [Allegato 3](#)).

Sarebbe consigliabile, su ogni sito camerale, la presenza di tutti i documenti in questione, in modo da agevolare il compito dei potenziali utilizzatori della mediazione. La presenza di alcuni di essi, poi, potrebbe contribuire ad eliminare o ridurre alcune delle problematiche che talvolta si riscontrano nei procedimenti. Si pensi, a titolo di esempio, ai modelli di procura speciale. La verifica dei poteri delle parti (in caso di persone giuridiche, enti o associazioni) o del rappresentante della parte costituisce una delle problematiche più spesso sollevate dai mediatori e dagli addetti degli organismi. Trattasi di un'attività non sempre facile, soprattutto per coloro che siano sprovvisti di formazione giuridica.

Dalla verifica dei siti web degli organismi camerali lombardi si è rilevato che l'individuazione di tali documenti ed il relativo accesso non è sempre agevole.

Sarebbe forse consigliabile un coordinamento al fine di inserire, presso il sito di ogni organismo camerale, gli stessi documenti e con le stesse modalità di accesso.

Tutto ciò, sempre al fine di agevolare la ricerca da parte dei potenziali utilizzatori dello strumento.

5. Informazioni assunte in sede camerale

5.1. Organismo di mediazione

Gli organismi camerali di mediazione lombardi risultano essere costituiti sotto forma di aziende speciali in soli due casi (Milano e Como), mentre negli altri casi si tratta di articolazioni interne del sistema camerale. Tale differente forma dipende, ovviamente, da scelte organizzative interne e non sembra avere conseguenze sulla funzionalità del servizio reso.

Solo la Camera di commercio di Sondrio (come già più volte indicato) non ha costituito un organismo autonomo e costituisce sede distaccata dell'organismo camerale di Como.

Il numero dei locali dedicati al servizio di mediazione varia. Nella maggioranza dei casi il numero dei locali utilizzati varia da 2 a 4, a volte in uso esclusivo, a volte in condivisione con altri servizi camerali. Nella maggior parte dei casi le sale risultano essere sufficienti in relazione al numero di procedimenti gestiti. In altri (come a Milano, in cui risultano essere stati gestiti 591 procedimenti in 6 mesi o Bergamo, in cui ne sono stati gestiti 334), invece, è probabile che un numero superiore di sale possa agevolare una adeguata gestione degli incontri di mediazione. In proposito, occorre rilevare che, sebbene nella maggior parte dei casi (tenuto conto dell'elevato tasso di mancate

partecipazioni) il procedimento si esaurisca in un unico incontro, in alcuni casi invece possono essere tenuti più incontri per un unico procedimento.

La soluzione — adottata da diversi organismi camerali — di disporre di più sale, alcune delle quali in condivisione con altri servizi, può essere opportuna al fine di ottimizzare le risorse logistiche. Tanto più, in considerazione del fatto che il numero delle domande di mediazione è stato inferiore alle aspettative. Pertanto, in questa fase - che può ancora considerarsi di avvio nonostante la recente pronuncia della Corte Costituzionale — la scelta di dedicare solo alcune sale alla mediazione e non in esclusiva appare ragionevole in considerazione anche della flessibilità che consente di modulare le risorse in funzione della domanda.

Al tempo stesso, occorre attirare l'attenzione sull'importanza che assume anche l'aspetto logistico nell'ambito della mediazione. Pertanto, oltre al numero dei locali disponibili, è anche importante che siano idonei ad accogliere le parti in stanze separate e a svolgere l'incontro congiunto in un contesto adeguato.


I responsabili degli organismi hanno avuto, salvo alcuni casi, esperienze precedenti nella gestione del servizio di conciliazione.

Anche in relazione al numero degli addetti al servizio di mediazione gli organismi camerali hanno operato una scelta analoga a quella sopra descritta (relativamente ai locali). In linea generale, il numero varia da 2 a 5 e non tutti si occupano del servizio di mediazione a tempo pieno. Solo Milano utilizza un numero superiore di persone (9). Per questa Camera tuttavia occorrerebbe sviluppare un discorso a parte, poiché ha svolto e svolge tutt'oggi un lavoro importante al fine di migliorare sempre più la qualità dei propri servizi, di coadiuvare l'attività di altri organismi camerali (Lecco, Lodi e Monza) e di diffondere la cultura della mediazione.

Considerate le domande depositate nel primo semestre del 2012, risulta che ogni addetto ha dovuto gestire da un minimo di 7,5 ad un massimo di 85,64 domande. Pertanto, anche nelle sedi dove il carico di lavoro è maggiore (Bergamo, Milano e Monza) si può ritenere che il numero attuale di addetti sia sufficiente ad assicurare un servizio adeguato. Tenuto conto dei dati risultanti dal Grafico 6, per diversi organismi camerali un utilizzo degli addetti al servizio di mediazione in

condivisione con altri servizi sembra essere — in questa fase di avvio della mediazione — la soluzione ottimale per utilizzare al massimo le risorse umane.

Grafico 6. Rapporto tra domande depositate e numero di persone addette al servizio



Le attività che, secondo i funzionari, richiedono un impegno di risorse e tempo maggiori sono: la gestione della documentazione e l'inserimento dei dati nel gestionale ConciliaCamera; le comunicazioni alle parti; la gestione amministrativa; la presenza agli incontri; pagamenti e fatturazione.

In più casi sono state evidenziate, come criticità, la necessità di procedere ad un doppio inserimento dei dati in ConciliaCamera e in altri gestionali utilizzati dalle Camere (tipo, Legal cycle o PRODIGI) e, comunque, le difficoltà incontrate nell'utilizzo dei gestionali.

Milano ha invece indicato le attività di formazione e monitoraggio dei mediatori, di collaborazione con le altre Camere e la collaborazione prestata ad Infocamere per la realizzazione del gestionale ConciliaCamera.

Occorre pertanto risolvere tali problematiche al fine di eliminare le duplicazioni inutili del carico di lavoro.

Alcuni organismi camerali collaborano o si confrontano con altri, mentre altri no. Di particolare rilievo è il rapporto instaurato tra Milano e Monza, Lecco e Lodi. La collaborazione o, quanto meno, lo scambio di informazioni e la discussione di problematiche comuni può essere uno strumento

estremamente utile per individuare le soluzioni migliori nell'interesse comune e nell'ottica della condivisione.

Alcuni (Bergamo, Varese, Lecco...) si confrontano abitualmente con ordini professionali locali. Anche il dialogo ed il confronto con gli ordini professionali - tenuto conto della reazione di alcuni di essi nei confronti della mediazione e, al tempo stesso, dell'importanza che rivestono i professionisti per lo sviluppo dello strumento — sembra essere un'iniziativa utile. Occorre però tener conto che non sempre ciò risulta possibile, soprattutto laddove gli ordini professionali abbiano costituito un proprio organismo e/o non abbiano nei confronti della mediazione un atteggiamento particolarmente favorevole.

5.2. Procedimento di mediazione

Con riferimento alla fase iniziale del procedimento, risulta che i servizi camerali operino una verifica dei poteri delle parti e, seppure in misura contenuta e con molta cautela, della rispondenza della materia e del valore rispetto a quelli indicati dalle parti. In merito emerge una tendenza generale a non assumere una posizione rigida.

Considerando, ancora una volta, che ci si trova ancora in fase di avvio dello strumento nonostante la più volte citata pronuncia della Corte Costituzionale, il fatto di assumere un atteggiamento poco rigoroso nel valutare l'obbligatorietà o meno nonché il valore della controversia, sembra essere un atteggiamento ragionevole. Salvo però evidenziarlo in tutti quei casi in cui risulti palese il tentativo di corrispondere un'indennità inferiore a quella dovuta.

Le comunicazioni di avvio del procedimento vengono eseguite, in genere, con raccomandata e, ove possibile, a mezzo fax o PEC.

Solo alcuni organismi camerali, in caso di mancata risposta della parte invitata, effettuano dei solleciti telefonici.

Sul punto appare opportuno svolgere alcune considerazioni. I dati attualmente disponibili in merito al numero di adesioni ai procedimenti di mediazione inducono a riflettere sugli accorgimenti che gli organismi possono adottare al fine di incentivare la partecipazione delle parti invitate. Il solo invio della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, se possibile, a mezzo fax o

PEC spesso può non essere sufficiente a rendere effettivamente consapevole il destinatario delle reali caratteristiche della mediazione e dell'utilità dello strumento. Potrebbe quindi essere utile, in caso di mancata reazione da parte del destinatario, effettuare dei contatti telefonici miranti, per l'appunto, a fornire informazioni corrette e complete sulla mediazione e consentire così alla parte invitata di operare una scelta consapevole.

Nei confronti delle eventuali richieste di rinvio di una delle parti, gli organismi camerali lombardi sembrano assumere un atteggiamento relativamente flessibile, salvo i casi in cui percepiscono che la richiesta persegue fini meramente dilatori.

Anche in questo caso potrebbe essere opportuno assumere un atteggiamento di base uniforme, modificabile in funzione delle circostanze del caso concreto. Potrebbe, infatti, essere opportuno individuare una soluzione che consenta di assecondare la volontà delle parti, senza però aggravare inutilmente il carico di lavoro degli organismi camerali con rinvii ingiustificati. Ogni rinvio implica, infatti, un ulteriore impegno dell'organismo e del mediatore che molto spesso è del tutto inutile.

Con riferimento alla fase centrale del procedimento, risulta che tutti gli organismi camerali lombardi, tranne uno, utilizzano il gestionale ConciliaCamera. Alcuni hanno però evidenziato delle difficoltà nell'utilizzo (dovute essenzialmente ad una iniziale e normale mancanza di confidenza con lo strumento) o, comunque, un uso ancora parziale del medesimo. Da alcuni è stato anche evidenziato (come sopra già rilevato) il maggior lavoro dovuto alla duplicazione delle procedure di immissione dei dati, dovendo essere effettuata sia in ConciliaCamera, sia in altri programmi già utilizzati dalle medesime (Legal Cycle, PRODIGI, etc).

In proposito, si può innanzitutto rilevare come il gestionale ConciliaCamera, quando sarà utilizzato a regime, potrà agevolare in misura sensibile la gestione dei procedimenti e semplificare il lavoro degli addetti. In ogni caso, sarebbe opportuno eliminare o ridurre al minimo la necessità di doppio inserimento dei dati ed incentivare l'uso del gestionale ConciliaCamera, tenuto conto del fatto che alcuni funzionari/responsabili di organismi hanno riferito di utilizzarlo in misura contenuta.

Anche altre attività risultano richiedere un impegno di risorse e tempo eccessivo: la gestione della documentazione; le comunicazioni alle parti; la gestione amministrativa; la presenza agli incontri; pagamenti e fatturazione.

Occorre quindi individuare il modo di ridurre tali incombenti, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili. Lo stesso dicasi per l'attività di fatturazione.

La maggior parte degli organismi ha mediatori interni cui fa redigere i verbali negativi a seguito di mancata comparizione della parte invitata.

Tale *modus operandi* può effettivamente consentire di evitare ai mediatori esterni di partecipare agli incontri di mediazione in caso di mancata adesione. In tali ipotesi, infatti, l'indennità corrisposta dalla parte istante è particolarmente contenuta e, quindi, il compenso corrisposto al mediatore è assolutamente insoddisfacente.

Tutti gli organismi camerali, tranne due, fanno partecipare un proprio funzionario agli incontri di mediazione al fine di redigere il verbale e, al tempo stesso, osservare l'operato del mediatore.

In questa fase di avvio, la presenza di un funzionario camerale, laddove possibile, appare opportuna oltre che per le ragioni su indicate, anche per far percepire alle parti e ai loro assistenti la cura e la serietà che gli organismi camerali ripongono nel rendere il relativo servizio.

In pochi casi si è proceduto alla nomina dell'esperto (ai sensi dell'art.8, comma 4 del d.lgs. n.28/2010). In tali ipotesi, ha provveduto il Responsabile dell'organismo con l'accordo delle parti. La maggioranza dei funzionari intervistati ritiene che di tali operazioni si debba dare atto a verbale.

In questa fase, la nomina degli esperti risulta essere una ipotesi che raramente si prospetta. In buona parte ciò è dovuto alla diffidenza delle parti e, soprattutto, ad una considerazione di carattere formale ed economico al tempo stesso. Talvolta, infatti, le parti (o almeno una di esse) ritengono che una perizia nel corso del procedimento di mediazione sia inutile in quanto, laddove le relative conclusioni non dovessero essere condivise dalle parti medesime e queste decidessero di andare in giudizio, in questa si dovrebbe comunque procedere ad una nuova perizia (CTU), con i relativi aggravii in termini di tempi e costi.

Con riferimento alla chiusura del procedimento, nel verbale vengono normalmente inseriti i soli elementi indispensabili ed essenziali. In un solo organismo viene consentito l'inserimento delle motivazioni indicate dalla parte che ha rifiutato di aderire.

In 7 organismi camerali lombardi si procede alla redazione del verbale, mentre l'accordo costituisce un atto separato, allegato al primo. In 4, invece, si procede alla redazione di un unico documento, costituito da verbale e accordo.

Le due differenti soluzioni adottate dipendono, probabilmente, dai dubbi sollevati dalla normativa vigente. Come è noto, infatti, l'art. 11, comma 1 del d.lgs. n.28/2010 prevede espressamente che, in caso di accordo amichevole "il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo". L'art. 12, invece, con riferimento all'efficacia esecutiva, menziona espressamente il "verbale di accordo". Tale diversa formulazione può ingenerare dubbi. In ogni caso, però appare opportuno adottare una linea di condotta comune a livello camerale, per diverse ragioni. Da un lato, per evitare che una stessa parte che si trovi a partecipare a diversi procedimenti di mediazione in diverse sedi camerali lombarde, si debba confrontare con prassi diverse che potrebbero ingenerare confusione o, addirittura, dubbi sull'operato dell'uno o dell'altro organismo/mediatore. In secondo luogo, occorre anche considerare che è possibile che verbali positivi conclusi dinanzi a diversi organismi camerali lombardi vengano depositati, ai fini dell'omologa, dinanzi allo stesso tribunale anch'esso lombardo. In tale ipotesi, si corre il rischio che il presidente del tribunale sollevi perplessità nei confronti di tali diverse modalità operative.

Tutti forniscono indicazioni al mediatore circa il contenuto del verbale. In alcuni casi il medesimo viene redatto dal funzionario camerale presente all'incontro. Tale modo di procedere appare, per il momento, appropriato. Occorre però tener conto del fatto che anche il mediatore deve assumersi le responsabilità che derivano dallo svolgimento del proprio incarico. Di conseguenza è opportuno che, col tempo, i mediatori camerali acquisiscano sempre maggiore preparazione e consapevolezza, in modo da poter operare adeguatamente anche in assenza dei funzionari camerali e poter assumere autonomamente le decisioni che competono loro.

5.3. I mediatori

Con riferimento ai mediatori, si rileva che il numero degli iscritti nel relativo elenco va da un minimo di 12 (Lecco) ad un massimo di 180 (Bergamo). Altre due Camere, oltre Bergamo, hanno

accreditato più di 100 mediatori (Sondrio 126 e Como 128), mentre le altre hanno un numero che varia da dai 72 di Cremona, ai 23 di Monza.

Il numero dei mediatori iscritti non è direttamente proporzionale rispetto alle procedure gestite. In ogni caso, poi, il numero di procedimenti che sono stati gestiti e definiti da ogni mediatore è piuttosto contenuto: si passa da un massimo di 8,50 a Milano ad un minimo di 0,18 a Lodi, in 6 mesi. Da tali dati risulta evidente il modesto coinvolgimento dei mediatori camerali, che si sono trovati a gestire solo poche (o, addirittura, nessuna) mediazioni nel semestre considerato.

Tali circostanza può influire sulla formazione dei mediatori. Da un lato, perché i mediatori hanno raramente l'occasione di fare esperienza pratica e sperimentare sul campo le tecniche apprese nei corsi di formazione. Dall'altro, perché i mediatori, di fronte ad un numero di incarichi limitato, potrebbero perdere la motivazione iniziale e non essere più disposti ad investire tempo e denaro in corsi di aggiornamento.

La formazione di base dei mediatori accreditati è varia, con una netta prevalenza dei commercialisti e degli avvocati. Tale circostanza appare del tutto normale, tenuto conto del fatto che una discreta parte dei mediatori camerali si era già formata prima del 2010. Come è noto, infatti, prima del d.lgs. n.28/2010 coloro che si sono affacciati al mondo della conciliazione appartenevano a tali due categorie (anche in ragione delle previsioni relative ai requisiti dei conciliatori in materia societaria). I criteri di nomina adottati sono quelli indicati nei relativi regolamenti, tra cui: formazione, esperienza, turnazione, oggetto della controversia.

Dall'indagine condotta è emersa una soddisfazione generale degli organismi camerali per i mediatori (in termini di numero e qualità) iscritti presso i relativi elenchi, seppur in diversi casi si prevede la possibilità di procedere ad una revisione del medesimo mediante l'inserimento di nuovi mediatori.

L'ipotesi di aumentare il numero dei mediatori, in considerazione delle osservazioni sopra espresse e della pronuncia della Corte Costituzionale del 25 ottobre 2012, andrebbe meditata a fondo.

La maggior parte degli organismi camerali non condivide mediatori con altri organismi, ad eccezione di quelli di Milano, Lecco e Monza che hanno concluso una convenzione che prevede, tra l'altro, anche l'uso di mediatori iscritti presso altri organismi camerali.

La maggioranza degli organismi camerali non organizza periodicamente sessioni formative, né occasioni di confronto tra i mediatori. Sessioni formative vengono organizzate solo da quelli di Bergamo (autonomamente), Milano, Lecco e Monza (nell'ambito del più volte citata convenzione). Occasioni di incontro/confronto solo da quelli di Milano e Monza (sempre nell'ambito della più volte citata convenzione) e da quello di Sondrio.

Considerate la necessità di elevare sempre più il livello di qualità del servizio camerale e dei relativi mediatori al fine di consentire agli organismi camerali di mantenere quel ruolo di leader del settore che svolgono da tempo e di compensare gli effetti negativi della scarsa esperienza pratica dei mediatori, si ritiene che un'attività formativa ulteriore rispetto ai soli corsi di aggiornamento biennale e l'organizzazione di incontri tra i mediatori siano iniziative da incentivare.

Al mediatore viene riconosciuto, nella maggior parte dei casi, un compenso pari al 50% dell'indennità. Solo le Camere di Milano, Lecco e Monza riconoscono importi che variano in funzione del tempo effettivamente impiegato.

5.4. Rapporti con altri organismi/enti

La maggior parte degli organismi camerali lombardi non ha rapporti con altri organismi sul territorio. Solo alcuni collaborano con altri al fine di promuovere la mediazione (di cui si parlerà al punto 6).

Gli unici organismi camerali che hanno concluso accordi tra loro sono quelli di Sondrio e Como e, come più volte rilevato, quelli di Milano, Monza, Lecco e Lodi.

Queste ultimi hanno anche un accordo con quello di Firenze che prevede lo scambio di mediatori.

Gli organismi camerali lombardi aderiscono, naturalmente, agli accordi siglati a livello nazionale con ANIA e AGCOM.

6. Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni

Gli organismi camerali hanno concluso diversi accordi, protocolli e convenzioni finalizzati allo sviluppo della mediazione.

La Camera di Bergamo ha concluso una convenzione con gli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti contabili e con il Collegio Notarile. In forza di tale convenzione, l'organismo camerale vede la partecipazione e collaborazione attiva degli ordini interessati. Pertanto, rientrano nell'ambito della convenzione, non solo l'attività di informazione e divulgazione ma anche la collaborazione reciproca nella gestione del servizio e dei procedimenti.

Occorre notare che nessuno degli Ordini firmatari della convenzione ha costituito un organismo di mediazione. Tale iniziativa appare certamente utile ed auspicabile, laddove possibile (tenuto conto del fatto che in molte province gli ordini professionali hanno costituito loro organismi di mediazione, non sembra agevole concludere accordi simili) naturalmente, tenendo anche conto del buon numero di domande di mediazione presentate nel I semestre del 2012 (334). Inoltre, può essere un ottimo strumento per superare la diffidenza dimostrata da alcune categorie e per usufruire delle diverse professionalità interessate nell'intento di agevolare la diffusione della mediazione ed un corretto utilizzo dello strumento.

A Como l'Azienda Speciale Sviluppo e Impresa, Azienda camerale che ha costituito il relativo organismo di mediazione, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con un altro organismo, l'ADR Notariato Como-Lecco, al fine di collaborare nella prestazione del servizio. Tale protocollo prevede, tra l'altro, l'impegno reciproco ad indirizzare all'organismo camerale i procedimenti relativi a controversie di valore inferiore a euro 20.000 e alla ADR Notariato quelle di valore superiore relative alle sole materie dei diritti reali, divisioni, successioni ereditarie e patti di famiglia.

Anche in questo caso, trattasi di un'iniziativa suscettibile di portare risultati positivi, instaurando una collaborazione con un altro organismo presente nella provincia e costituito da un ordine professionale.

L'organismo camerale di Como ha poi concluso ulteriori protocolli d'intesa con altri ordini e collegi professionali (Ingegneri, Geometri, Architetti, Commercialisti ed Esperti contabili), finalizzati a consentire all'organismo di utilizzare le relative professionalità, inserendo nel proprio elenco mediatori formati ed appartenenti a tali categorie.

Trattasi sempre di iniziative utili e suscettibili di agevolare una proficua collaborazione tra gli organismi camerali e le diverse categorie professionali.

La Camera di Lodi ha predisposto un Protocollo d'intesa standard da concludere con i Comuni interessati, con il quale questi ultimi si dovrebbero impegnare ad utilizzare il servizio di conciliazione camerale e ad inserire apposite clausole nei contratti, usufruendo di una riduzione delle tariffe.

Tale iniziativa risulta estremamente opportuna, tanto più laddove si consideri la tradizionale ritrosia delle amministrazioni pubbliche a partecipare a procedimenti di mediazione. Le Camere di commercio di Milano e Lecco, come sopra già evidenziato, hanno concluso una convenzione finalizzata all'operatività e lo sviluppo del servizio di conciliazione nel territorio lecchese. Con tale convenzione si è inteso confermare e proseguire una collaborazione iniziata nel 2004. Pertanto, nonostante sin dal gennaio 2012 la Camera di Lecco abbia costituito il proprio organismo di mediazione (prima di tale data, le mediazioni che si svolgevano a Lecco venivano gestite da mediatori dell'organismo camerale di Milano), si prevede che prosegua l'assistenza della Camera di Milano, fornendo, tra l'altro: assistenza telefonica ai funzionari di Lecco; disponibilità di un funzionario *in loco* una volta alla settimana; possibilità per il personale di Lecco di assistere agli incontri periodici di aggiornamento/formazione organizzati dalla Camera di Milano; supporto nella promozione del servizio; organizzazione di percorsi formativi per i mediatori.

Tale convenzione costituisce un ottimo esempio di collaborazione e supporto tra enti camerali, nell'ottica della ottimizzazione e condivisione dell'esperienza e professionalità maturate dall'uno, a favore dell'altro.

L'organismo camerale di Milano, come già anticipato, ha concluso un'altra convenzione con l'organismo camerale di Firenze, avente ad oggetto lo scambio di mediatori.

L'organismo camerale di Monza ha aderito alla convenzione conclusa tra organismi camerali di Milano e Firenze.

La Camera di Varese ha poi sottoscritto una convenzione con i Tribunale di Varese e Busto Arsizio, gli ordini e i collegi professionali e gli organismi pubblici della provincia di Varese, finalizzato alla promozione e diffusione della mediazione.

Anche questa iniziativa appare essere decisamente utile, essendo calata in un contesto nel quale molti ordini professionali hanno costituito organismi di mediazione.

7. Organismi presenti sul territorio

Dall'indagine condotta sul territorio risulta quanto segue (Cfr. [Allegato 5](#)):

- nella provincia di Bergamo vi sono 9 organismi di mediazione oltre a quello camerale. Nessuno di essi risulta avere sedi in altre province e non vi sono organismi costituiti da ordini professionali;
- nella provincia di Brescia vi sono 14 organismi di mediazione oltre a quello camerale. Tre di essi risultano avere sedi anche in altre province e sia l'Ordine degli avvocati, sia quello dei commercialisti hanno costituito organismi di mediazione;
- nella provincia di Como vi sono 14 organismi di mediazione oltre a quello camerale. Tre di essi risultano avere sedi anche in altre province ed i seguenti ordini professionali hanno costituito organismi di mediazione: notai, avvocati e periti industriali;
- nella provincia di Cremona risultano 6 organismi di mediazione oltre a quello camerale. Tre di essi risultano avere sedi anche in altre province e solo l'Ordine degli avvocati di Crema ha costituito un organismo di mediazione;
- nella provincia di Lecco vi sono 9 organismi di mediazione oltre a quello camerale. Uno di essi risulta avere sedi anche in altre province ed i seguenti ordini professionali hanno costituito organismi di mediazione: notai e avvocati;
- nella provincia di Lodi risultano 4 organismi di mediazione oltre a quello camerale. Nessuno di essi risulta avere sedi anche in altre province e solo l'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili ha costituito un organismo di mediazione;
- nella provincia di Monza risultano 11 organismi di mediazione oltre a quello camerale. Otto di essi risultano avere sedi anche in altre province e solo l'Ordine degli avvocati ha costituito un organismo di mediazione;
- nella provincia di Milano vi sono 76 organismi di mediazione oltre alla a quello camerale. Quindici di essi risultano avere sedi anche in altre province ed i seguenti ordini professionali hanno costituito organismi di mediazione: avvocati e commercialisti;

- nella provincia di Mantova risultano iscritti 4 organismi di mediazione oltre a quello camerale. Uno solo di essi risulta avere sedi anche in altre province e solo l'Ordine degli avvocati ha costituito un organismo di mediazione;
- nella provincia di Pavia risultano iscritti 9 organismi di mediazione oltre a quello camerale. Tre di essi risultano avere sedi anche in altre province e solo gli Ordini degli avvocati di Pavia e di Voghera hanno costituito un organismo di mediazione ciascuno;
- nella provincia di Sondrio risultano iscritti 2 organismi di mediazione oltre a quello camerale, che risultano avere sedi anche in altre province. Nessun ordine professionale ha costituito un organismo di mediazione;
- nella provincia di Varese risultano iscritti 12 organismi di mediazione oltre a quello camerale. Sette di essi risultano avere sedi anche in altre province e ed i seguenti ordini professionali hanno costituito organismi di mediazione: ordine degli avvocati di Varese, ordine degli avvocati di Busto Arsizio e commercialisti ed esperti contabili.

Da tali dati si evince come in ogni provincia siano stati costituiti diversi organismi di mediazione oltre a quelli camerali e che in tutte le province, ad eccezione di quella di Bergamo, l'ordine degli avvocati ha creato un proprio organismo. Di tale circostanza occorre tener conto nella valutazione del numero di procedimenti gestiti dagli organismi camerali in quanto incide in misura determinante. Come è noto, infatti, la scelta dell'organismo dinanzi al quale depositare la domanda di mediazione viene operata normalmente dai legali. Di conseguenza, gli avvocati, ed in particolare quelli scettici nei confronti della mediazione, tendono a rivolgersi prevalentemente all'organismo costituito dal proprio ordine, confidando in una maggiore professionalità soprattutto del mediatore. È ben nota la posizione assunta dalla classe forense, che sostiene che il ruolo del mediatore possa essere ricoperto adeguatamente solo da legali.

Solo in alcune province alcuni altri ordini professionali (soprattutto i commercialisti) hanno costituito organismi di mediazione.

8. Tariffari

Con riferimento ai tariffari, si è rilevato che la maggior parte degli organismi di mediazione presenti sul territorio ha adottato delle tariffe identiche a quelle camerali.

Dai dati raccolti non sembra che le tariffe siano suscettibili di influire in misura determinante sul numero delle mediazioni. L'unico dubbio può sorgere nel caso della provincia di Varese, dove il numero delle mediazioni è relativamente contenuto (48) se raffrontato con quello di organismi camerali presenti in altre province con una popolazione analoga. In tale provincia, infatti, gli organismi degli ordini professionali degli avvocati di Varese e di Busto hanno fissato tariffe inferiori a quelle camerali. È però anche vero che in tale provincia sono stati costituiti organismi da ben due ordini degli avvocati (Varese e Busto Arsizio) e dall'ordine dei commercialisti ed Esperti contabili.

Certamente vi sono organismi che, per ragioni diverse, stanno adottando politiche commerciali aggressive. Alcuni, quali quelli costituiti dagli ordini forensi, in taluni casi prevedono forti riduzioni sulle tariffe, sia in generale, sia nel caso in cui le parti siano assistite da avvocati. Altri, soprattutto negli ultimi tempi (vista la delusione generale sul numero delle mediazioni), tentano di attrarre mediazioni offrendo "saldi", al fine di guadagnare mercato e riuscire così a sopravvivere.

Per quanto riguarda gli organismi camerali, la natura pubblica, da un lato e l'autorevolezza, dall'altro, potrebbero porre delle perplessità nei confronti di una politica delle tariffe analoga a quella degli organismi privati.

9. Conclusione

Dall'esame delle informazioni e dei dati raccolti emergono alcune considerazioni conclusive.

Da un lato, si può osservare come il Sistema camerale lombardo si sia impegnato per rispondere adeguatamente alla domanda di mediazioni, migliorando progressivamente la qualità delle strutture, dei servizi resi, dell'organizzazione e dei mediatori inseriti nei relativi elenchi.

Dall'altro, si può tranquillamente affermare che i procedimenti definiti in sede camerale, grazie all'esperienza maturata negli anni, sono stati gestiti correttamente e nel rispetto dei principi fondamentali che regolano tale istituto.

Tale impegno è stato profuso dagli organismi camerali lombardi, talvolta, individualmente (con conseguente dispendio di energie), talvolta, in collaborazione con altri organismi.

I risultati emersi dalla presente analisi, pur apparendo inferiori alle aspettative, sono stati inevitabilmente influenzati da un contesto (per le ragioni sopra indicate) certamente ben poco abituato all'uso di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, per non dire, in alcuni casi, addirittura avverso.

E da ultimo, la recente pronuncia della Consulta non potrà non influire negativamente su tale contesto.

In queste condizioni, però appare ragionevole ipotizzare una forte reazione del mondo camerale, per difendere e promuovere ancor di più uno strumento che indubitabilmente persegue il solo scopo di agevolare la soluzione delle controversie, migliorare i rapporti e, come affermato dalla Commissione Europea, portare "pace sociale".

Non si può e non si deve dimenticare che il mondo camerale, per legge, persegue lo scopo di promuovere e favorire l'uso di tale strumento e che, nel corso degli anni, già tanto ha fatto in tal senso.

Lo stesso venir meno dell'obbligatorietà dovrebbe indurre ad incentivare gli sforzi per far comprendere appieno ai potenziali utilizzatori le caratteristiche ed i vantaggi dello strumento, anche per non vanificare il lavoro svolto dal 1993 ad oggi.

A tal fine, delle iniziative pianificate ed attuate unitariamente dal mondo camerale lombardo sarebbero suscettibili di garantire un'ottimizzazione delle risorse impiegate e, con buona probabilità, risultati ancor più soddisfacenti.

ALLEGATO 2

Schema riepilogativo delle differenze tra i Regolamenti degli organismi camerali lombardi e il Regolamento Standard Unioncamere

(situazione aggiornata a giugno 2012)

	REGOLAMENTO DI BERGAMO	REGOLAMENTO DI BRESCIA	REGOLAMENTI DI COMO, CREMONA, MANTOVA, SONDRIO, VARESE	REGOLAMENTI DI MILANO, MONZA E LECCO	REGOLAMENTO DI LODI	REGOLAMENTO DI PAVIA
	Aggiunta la Premessa sui principi ispiratori. Si specifica la collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e col Collegio Notarile di Bergamo.					
Art. 1 Definizioni	Aggiunta la definizione di "Consiglio di Mediazione" l'organo collegiale nel quale si esprime la collaborazione tra la CCIAA e gli Ordini professionali	Aggiunta la definizione di "Responsabile della Segreteria dell'Organismo"				
Art. 2 Ambito di applicazione			Aggiunto il riferimento alla possibilità di poter svolgere la mediazione anche secondo modalità telematiche		Aggiunto il riferimento alla possibilità di poter svolgere la mediazione anche secondo modalità telematiche	Specificato che il regolamento disciplina la mediazione ex D.lgs. 28/2010 e DM 180 e aggiunto il riferimento alla possibilità di svolgere la mediazione anche secondo modalità telematiche

	REGOLAMENTO DI BERGAMO	REGOLAMENTO DI BRESCIA	REGOLAMENTI DI COMO, CREMONA, MANTOVA, SONDRIO, VARESE	REGOLAMENTI DI MILANO, MONZA E LECCO	REGOLAMENTO DI LODI	REGOLAMENTO DI PAVIA
Art. 3 La Segreteria						Aggiunto che la Segreteria assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza di tutti gli atti del procedimento
Art. 4 Il Mediatore	Aggiunto l'art. 4 bis) IL CONSIGLIO DI MEDIAZIONE			Invece di "elenchi formati sugli standard definiti da Unioncamere", si fa riferimento al provvedimento del Ministero. Aggiunta la specifica riguardo formazione e aggiornamento che i mediatori debbono avere		
Art. 7 L'Incontro di mediazione		Eliminata la possibilità di svolgere l'incontro presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il responsabile dell'Organismo. Specificato che la richiesta di una delle parti di posticipare la data della prima seduta può essere accolta dalla Segreteria purché le parti siano tutte concordi e siano rispettati i termini per la conclusione della procedura.		Aggiunto che in caso di mediazione obbligatoria l'organismo non può rifiutarsi di svolgere il servizio. Solo in casi gravi ed eccezionali le parti possono delegare un rappresentante. Specificato che alle persone giuridiche è richiesto di partecipare tramite un rappresentante munito dei necessari poteri.	Il compenso del consulente tecnico non è determinato sul tariffario dei tribunali, ma sulla base delle tabelle delle indennità dei mediatori	

	REGOLAMENTO DI BERGAMO	REGOLAMENTO DI BRESCIA	REGOLAMENTI DI COMO, CREMONA, MANTOVA, SONDRIO, VARESE	REGOLAMENTI DI MILANO, MONZA E LECCO	REGOLAMENTO DI LODI	REGOLAMENTO DI PAVIA
Art. 8 Esito dell'incontro				Si elencano 3 casi in cui il mediatore può non verbalizzare la proposta: a. se vi è opposizione alla verbalizzazione nella clausola contrattuale di mediazione; b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente; c. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.		
Art. 10 Tirocinio assistito		Viene cambiata la definizione: "Il tirocinio formativo assistito consiste nell'osservazione diretta dell'operato di altro mediatore iscritto all'Organismo di Mediazione in una delle fasi in cui si svolge il percorso di mediazione, in presenza delle parti". Si specifica che è consentito ai mediatori fare il tirocinio presso un altro organismo iscritto. E' stabilito un numero massimo di 3 tirocinanti ad incontro.		Viene eliminato il riferimento all'indicazione del numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di mediazione. Si stabilisce che anche il tirocinante deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza	Il numero massimo dei tirocinanti presenti all'incontro viene determinato: 3	

	REGOLAMENTO DI BERGAMO	REGOLAMENTO DI BRESCIA	REGOLAMENTI DI COMO, CREMONA, MANTOVA, SONDRIO, VARESE	REGOLAMENTI DI MILANO, MONZA E LECCO	REGOLAMENTO DI LODI	REGOLAMENTO DI PAVIA
Art. 11 Adempimenti e responsabilità delle parti				Si aggiungono 2 elementi che le parti devono indicare a propria esclusiva responsabilità: -l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; -l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.	Si aggiungono 2 elementi che le parti devono indicare a propria esclusiva responsabilità: -l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; -l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.	Si aggiungono 2 elementi che le parti devono indicare a propria esclusiva responsabilità: - l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; - l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.

*Gli articoli 5 (Criteri nomina mediatori), 6 (Avvio procedimento) e 9 (Riservatezza) non presentano differenze con il Regolamento Standard Unioncamere.

ALLEGATO 3

Schema riepilogativo della documentazione pubblicata sui siti internet degli organismi camerali lombardi

(situazione aggiornata a giugno 2012)

CCIAA	REGOLAMENTO	TARIFARIO	CODICE ETICO	LISTA MEDIATORI	DOMANDA	DOMANDA MULTIPLA	DOMANDA CONGIUNTA	ADESIONE
Bergamo	Sì	Sì	Sì		Sì	Sì	Sì	Sì
Brescia	Sì	Sì			Sì		Sì	Sì
Como	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì			Sì
Cremona	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		Sì	Sì
Lecco	Sì	Sì	Sì		Sì		Sì	Sì
Lodi	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		Sì	Sì
Mantova	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Milano	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		Sì	Sì
Monza e Brianza	Sì	Sì			Sì		Sì	Sì
Pavia	Sì	Sì	Sì		Sì			Sì
Sondrio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		Sì	Sì
Varese	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		Sì	Sì

CCIAA	MODULO INTEGRATIVO PARTE IVITATA	MODULO INTEGRATIVO PARTE ISTANTE	GRATUITO PATROCINIO	PROCURA SPECIALE	SCHEDA VALUTAZIONE	REGOLE MEDIAZIONE ON-LINE	RICHIESTA COPIA CONFORME
Bergamo	Sì	Sì			Sì		
Brescia			Sì				Sì
Como							
Cremona			Sì	Sì	Sì		
Lecco	Sì	Sì			Sì		
Lodi			Sì	Sì	Sì	Sì	
Mantova					Sì		
Milano	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	
Monza e Brianza	Sì	Sì	Sì	Sì			
Pavia			Sì	Sì			
Sondrio			Sì		Sì		
Varese				Sì	Sì	Sì	

ALLEGATO 4

Schema riepilogativo delle differenze tra i Tariffari degli organismi camerali lombardi

(situazione aggiornata a giugno 2012)

VOLONTARIA	BG	BS	CO	CR	LC	LO	MB	MI	MN	PV	SO	VA
fino a 1.000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
da 1.001 a 5.000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
da 5.001 a 10.000	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
da 10.001 a 25.000	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
da 25.001 a 50.000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
da 50.001 a 250.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
da 250.001 a 500.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
da 500.001 a 2.500.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
da 2.500.001 a 5.000.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
oltre 5.000.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

OBBLIGATORIA	BG	BS	CO	CR	LC	LO	MB	MI	MN	PV	SO	VA
fino a 1.000	43	44	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
da 1.001 a 5.000	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
da 5.001 a 10.000	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
da 10.001 a 25.000	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
da 25.001 a 50.000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
da 50.001 a 250.000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667
da 250.001 a 500.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
da 500.001 a 2.500.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
da 2.500.001 a 5.000.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
oltre 5.000.000	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

ALLEGATO 5

Elenco dei Competitors degli organismi camerali lombardi suddivisi per provincia (situazione aggiornata a giugno 2012)

Prov.	Nome Organismo
BG	Associazione ADR Consulmedia
BG	ADR Aequitas
BG	ADR Super Partes
BG	Concilia Srl
BG	Società De Jure Conciliando
BG	E-mediation
BG	Istituto Superiore di Conciliazione ISC
BG	Pronticonciliare Srl
BG	Società Nelson Srl
BS	Associazione AnDoRa ADR
BS	ADR Conciliando
BS	Associazione Istituto per la Mediazione e Conciliazione
BS	Organismo di Mediazione Obbligatoria Srl
BS	Società Esperti in Mediazione
BS	Società Eurointerim Servizi
BS	Società Immediare Srl
BS	Società Mecum Conciliare
BS	Società Unioncasa Concilia srl
BS	Associazione ADR Consulmedia
BS	Mediazione ADR Commercialisti BS
BS	Ordine Avvocati BS
BS	Pronticonciliare Srl
BS	Società Nelson Srl
CO	Concilia Point - Associazione Italiana Mediatori Professionisti
CO	ADR Centro Mediazioni srl
CO	ADR Aequitas
CO	C.M.E. Srl
CO	Concilio Srl
CO	Associazione I.N.R.A.C.
CO	Me.co. mediazione-conciliazione Srl
CO	Società Mediazione C.E.C. Srl
CO	Società ADR Notariato Como-Lecco Srl
CO	Ordine Avvocati CO
CO	Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Como
CO	B&B Professione Mediatore
CO	Fondazione CIELS-Pentagono
CO	Pronticonciliare Srl
CR	Equa Libra Srl
CR	I.C.A.F. Srl
CR	Organismo di Conciliazione Forense di Crema
CR	Concilio Srl
CR	Pronticonciliare Srl
CR	Società Unioncasa Concilia srl

LC	Associazione A.L.P.E
LC	Società Assoedilizia Servizi Srl
LC	Brianza Mediazione
LC	Conciliazione e Risoluzione Alternativa Controversie Srl
LC	Ifoap Concilia
LC	Società La Conciliazione - Direkta ADR Srl
LC	Pragmata Politika Srl
LC	Ordine Avvocati Lecco
LC	Società ADR Notariato Como-Lecco Srl
LO	Società Conciliabimus Srl
LO	Mediamo Srl
LO	Miti Consigli SaS
LO	ODCEC Lodi
MB	A.D.R. Centro Mediazioni srl
MB	Ordine Avvocati Monza
MB	Società UCI Mediazione Srl
MB	Brianza Mediazione
MB	Bridge Mediation
MB	Concilia Point - Associazione Italiana Mediatori Professionisti
MB	Conciliazione e Risoluzione Alternativa Controversie Srl
MB	Me.co. mediazione-conciliazione Srl
MB	Società G.D.G. srl
MB	Società M.C.M. di Caputo Milena e C.
MB	Società Unioncasa Concilia srl
MI	Centre de Mediation de l'Europe de la Mediterranee et du Moyen Orient
MI	Società AbacoMedia Srl
MI	Adesso Conciliamo Srl
MI	ADR Aequitas
MI	ADR Center Spa
MI	Società IMA Srl
MI	ADR Mediazione
MI	ADR Pro Gest Italia Srl
MI	AMAR Conciliazione
MI	Anthilia ADR
MI	Società Archimedia Adr srl
MI	Società Bottazzi Mediazione Srl
MI	Camera di Conciliazione per la provincia di Pavia srl
MI	Camera di Conciliazione Niccolò Cusano
MI	Casulli Davis srl
MI	Camera Italiana di Conciliazione
MI	ASAC
MI	Associazione Concilium et Ius
MI	Società Confimprese Concilia Srl
MI	Società Consuligro Mediazione
MI	Società CREDEN Srl
MI	Società De Iure Concordia Srl
MI	EFI - Ente per la Formazione Integrata
MI	Società Exaequo Srl
MI	Camera Arbitrale di Conciliazione dei Dottori Commercialisti
MI	Idea conciliazioni srl
MI	Società Interconcilia Srl
MI	Società Interprofessionale Srl

MI	Istituto Mediazione Civile e Commerciale
MI	Società Magenta Mediazione Srl
MI	MANI - Mediation Arbitration Negotiation Italy
MI	Società M&C Concilium
MI	MC&F srl
MI	Società M.C.M. di Caputo Milena e C.
MI	Medarb Srl
MI	MediaConcilia
MI	Mediafincon
MI	Società Intesa Mediazione e Servizi srl
MI	Associazione MediaMediando - Mediazione e Conciliazione
MI	Società Mediando Associati srl
MI	Media Torino Srl
MI	Firera & Liuzzo Group
MI	Mediazione Civile Srl
MI	Associazione CSDC Onlus
MI	Artemisia ECM Srl
MI	Società O.E.M. Srl
MI	Società G.D.G. srl
MI	Organismo di Conciliazione Forense di Milano
MI	Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione
MI	Pro Concilia - Professionisti della Conciliazione
MI	ProMedia Conciliazione
MI	Associazione Promediazione
MI	Res Aequae ADR Srl
MI	Resolutia Gestione delle controversie
MI	Camera Arbitrale e di Conciliazione
MI	Vait ADR
MI	Imeco - Istituto Mediazione Conciliazione
MI	Società MATER
MI	Società Mediazione Legale Srl
MI	Società Umanitaria Fondazione P.M. Loria
MI	Associazione A.L.P.E
MI	Associazione Istituto per la Mediazione e Conciliazione
MI	Concilia Sanità Srl
MI	Concilia Srl
MI	Concilio Srl
MI	Bridge Mediation
MI	Fondazione CIELS-Pentagono
MI	I.C.A.F. Srl
MI	Mediamo Srl
MI	Mediazione Win Srl
MI	Pronticonciliare Srl
MI	Società Assoedilizia Servizi Srl
MI	Società Conciliabimus Srl
MI	Società La Conciliazione - Direkta ADR Srl
MI	Società Mediazione C.E.C. Srl
MI	Società Unioncasa Concilia srl
MN	Società Camera Mantovana di Mediazione e Conciliazione Srl
MN	Conciliando SRL
MN	Ordine Avvocati MN
MN	Pronticonciliare Srl

PV	Fondazione Le Vele
PV	Società ABC Consulting Srl
PV	Società 645
PV	ADR Mediazione ODCEC Voghera
PV	OdM COA Pavia
PV	Organismo di Conciliazione Forense di Voghera
PV	Camera di Conciliazione per la provincia di Pavia srl
PV	Pronticonciliare Srl
PV	Società Mediazione Legale Srl
SO	Bridge Mediation
SO	Camera Italiana di Conciliazione
VA	Società ADR Mediaitalia Srl
VA	Organismo Forense di Conciliazione
VA	Organismo di mediazione dei Commercialisti ed Esperti Contabili Varese
VA	Organismo di Conciliazione Forense di Varese
VA	Prodest S.C. a R.L.
VA	B&B Professione Mediatore
VA	Me.co. mediazione-conciliazione Srl
VA	Pronticonciliare Srl
VA	Società Archimedia Adr srl
VA	Società Eurointerim Servizi
VA	Società Interprofessionale Srl
VA	Società Mediando Associati srl

ALLEGATO 6

Sentenza Corte Costituzionale 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272 (Estratto)

(OMISSIS)

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»; b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell'art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,»; f) dell'art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell'art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»; l) dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell'art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell'art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell'art. 24 del detto decreto legislativo;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dell'art. 16 del decreto ministeriale adottato dal Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, in data 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle

modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), «da soli ed anche in combinato disposto», sollevata dal Giudice di pace di Recco, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2012.

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012